

PROBLEMI DELL'OMISSIONE LEGISLATIVA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Quaderno predisposto in occasione della Conferenza delle Corti costituzionali europee

Vilnius 2 – 7 giugno 2008

INDICE

PARTE I

Profili storici e teorici

1. L'omissione “storica” del legislatore repubblicano e il ruolo della Corte costituzionale
2. La valenza “riformatrice” delle sentenze costituzionali
3. L'incostituzionalità per omissione nell'elaborazione dottrinale
4. L'oggetto delle sentenze additive: lacune o norme negative?
5. Considerazioni di sintesi
6. Nota bibliografica

PARTE II

La giurisprudenza costituzionale

1. **Premessa**
2. L'omissione come «azione incompleta»: le sentenze additive
3. Le peculiarità delle sentenze additive
4. Le sentenze additive di prestazione
5. Le sentenze additive di principio
6. Le additive di procedura
7. L'omissione come «inattività» ed i moniti al legislatore
8. Il giudizio per «mancato adeguamento» delle leggi regionali e provinciali nel Trentino-Alto Adige

PARTE III

Il seguito delle decisioni della Corte che accertano l'esistenza di un'omissione del legislatore

1. Parlamento

- 1.1. *Quadro normativo*
- 1.2. *Prassi*

2. Governo

- 2.1. *Quadro normativo*
- 2.2. *Prassi*

3. Presidente della Repubblica

- 3.1. *Quadro normativo*
- 3.2. *Prassi*

Appendice

PARTE I

Profili storici e teorici

di *Loris Iannuccilli*

1. L’omissione “storica” del legislatore repubblicano e il ruolo della Corte costituzionale.

La teoria delle “omissioni legislative incostituzionali” appare per la prima volta in Italia nel 1970, quando da alcuni anni¹ la Corte costituzionale sta sperimentando un modello decisionale – la pronuncia di incostituzionalità c.d. additiva (o aggiuntiva) – che colpisce le disposizioni legislative non per quel che dicono, ma per quello che non dicono, rimediando così all’incostituzionalità non di atti, ma di silenzi del legislatore.

A caratterizzare questo tipo pronunce è soprattutto il dispositivo, che – dichiarando l’incostituzionalità della disposizione “nella parte in cui non prevede” una statuizione necessaria a rendere la disposizione stessa costituzionalmente compatibile – sembra in effetti introdurre nell’ordinamento legislativo una norma nuova (o un nuovo frammento normativo) per reagire alla sua incostituzionale mancanza.

Rispetto alle pronunce, pressappoco coeve, di accoglimento parziale – le quali operano sul contenuto normativo della disposizione per ridurlo, e dunque conservano l’impronta ablatoria tipica della dichiarazione di illegittimità costituzionale pura e semplice – le pronunce additive esibiscono un carattere “creativo”, o, comunque, un maggior grado di innovatività. Ciò che induce facilmente a ravvisare in esse, dal punto di vista teoretico, l’esercizio di un’attività nomogena², incompatibile con il ruolo kelseniano di “legislatore negativo”, che la Costituzione, la legge costituzionale n. 1 del 1948 e la legge n. 87 del 1953 assegna(va)no alla Corte costituzionale³.

¹ Il primo esempio di pronuncia additiva è offerto, secondo molti, dalla sentenza n. 168 del 1963; secondo altri risale alla sentenza n. 24 del 1957.

² Osserva ELIA che l’assimilazione *quoad effectum* delle decisioni di incostituzionalità alle leggi è non casualmente espressa con assoluta chiarezza in una sentenza additiva, la n. 118 del 1970 (n. 5 in “diritto”).

³ Gli articoli 134, primo alinea, e 136, primo comma, della Costituzione; l’articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948; e gli articoli 23, 27, 30, terzo comma, e 34 della legge n. 87 del 1953 riservano alla Corte la competenza a sindacare gli atti legislativi (non i comportamenti

È pur vero che dal rigido compito di caducare la legge mediante un *contrarius actus* ogni qual volta ne accerti l'incostituzionalità la Corte costituzionale si è fin dall'inizio affrancata.

Appena attivata, essa è stata chiamata a scrutinare la legislazione prefascista e fascista, che il legislatore repubblicano ha ommesso di eliminare o riformare e che la magistratura – nel periodo transitorio di controllo “diffuso” – ha ritenuto non abrogata (per incompatibilità), adducendo il carattere “programmatico” della maggior parte delle norme costituzionali sopravvenute.

Al nuovo Giudice delle leggi viene chiesto, in sostanza, di utilizzare lo strumento annullatorio – di cui la Carta l'ha dotato – per supplire ad una omissione legislativa, implicitamente avallata dai giudici⁴. Di confrontarsi, cioè, con l'inazione del legislatore, dai Costituenti (non prevista e perciò) non contemplata come oggetto della giustizia costituzionale⁵.

Di fronte a una “domanda” di caducazioni presumibilmente ingente e produttiva di assai vaste ricadute ordinamentali, la Corte si svincola dall'angusta alternativa fra accoglimento e rigetto della questione: anzitutto introducendo la possibilità dell'interpretazione *secundum constitutionem*, elevata a fondamentale canone ermeneutico⁶, in aggiunta e a correzione di quelli fino ad allora impiegati nelle aule giudiziarie; in secondo luogo conformando l'uso della dichiarazione di incostituzionalità al principio di conservazione degli atti giuridici. Ciò le consente

ommissivi del legislatore), vincolandola alla rigida alternativa tra accoglimento e rigetto della questione. Il fatto che siano contemplati (dall'articolo 136 della Carta, integrato dall'articolo 30, terzo comma, della legge n. 87) solo gli automatici effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, tacendo di quelli delle decisioni di rigetto, lascia intendere come alla Corte non sia dato il compito di attestare la validità delle leggi, e, dunque, neppure quello di renderle costituzionalmente compatibili. Ad evitare ogni intromissione del Giudice delle leggi nelle decisioni “politiche” (e quasi in contrappeso alla sua tormentata attivazione), l'art. 28 della legge n. 87 del 1953 vieta, in sede di controllo di costituzionalità, “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.

⁴ Ai giudici comuni gli effetti della (incostituzionale) omissione legislativa avrebbero presumibilmente finito per ripresentarsi anche dopo il periodo transitorio, se – corrispondendo ai *desiderata* del Governo in carica nel 1956, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato al nuovo Giudice delle leggi – quest'ultimo avesse escluso dagli atti soggetti al suo sindacato le leggi precostituzionali. L'opposta soluzione fu adottata, come è noto, dalla sentenza n. 1 del 1956.

⁵ Una “illegittimità per omissione” risulta prevista solo dalle Costituzioni del Portogallo, del Brasile e dell'Ungheria, tutte ben più recenti di quella italiana. Discorso a parte (e troppo ampio) meriterebbe la *Verfassungsbewerderung* dell'ordinamento federale tedesco, ossia il ricorso individuale al *Bundesverfassungsgerichts* a tutela di diritti fondamentali ed altre situazioni soggettive ad essi parificate, esperibile anche contro omissioni del legislatore. Problemi tutt'affatto diversi si pongono nel *judicial review of legislation*.

⁶ Secondo A. FALZEA, la *ratio constitutionis* costituirebbe addirittura l'autentica *ratio legis*.

di reinterpretare i testi legislativi per desumere da essi significati costituzionalmente compatibili ed offrirli ai giudici in alternativa a quelli incostituzionali; e, progressivamente, di disaggregare dalle disposizioni ed eliminare soltanto le interpretazioni o i contenuti normativi costituzionalmente incompatibili, senza alterare formalmente i testi⁷.

L'intento – che di queste tecniche decisionali è il filo conduttore – di non disboscare, ma “bonificare”, per quanto possibile, la legislazione esistente, corrisponde, se non a “un'autentica rivoluzione costituzionale” (SILVESTRI), certamente all'assunzione di un compito non consonante con quello di “legislatore negativo”.

Il mutamento di ruolo della Corte – indotto da *horror vacui* (MODUGNO), preferenza per la “soluzione meno incidente” (ZAGREBELSKY), o scelta di mediazione politica (SILVESTRI) – può anche leggersi come risposta alla “omissione storica” del legislatore repubblicano.

Questo aspetto non sembra tuttavia emergere dalla giurisprudenza che si occupa della legislazione precostituzionale. E ciò in quanto le regole del sindacato incidentale (e di quello in via principale) consentono di deferire alla giurisdizione costituzionale accentrata, non già le inadempienze del legislatore al suo compito riformatore⁸, ma i testi legislativi di cui la mancata riforma consente la

⁷ Ciò avviene trasformando il motivo di incostituzionalità (disposizione illegittima *in quanto* prevede/non prevede) in frammento normativo (disposizione illegittima *nella parte* in cui prevede/non prevede).

⁸ Se “l'inerzia del potere pubblico preserva lo stato di cose esistente, quando invece la Costituzione intende probabilmente cambiarlo” (VILLAVERDE MENÉNDEZ, SUNSTEIN), nel caso della Costituzione italiana, concepita in dichiarata reazione al passato, la probabilità diventa certezza. Essa postulava un profondo cambiamento dello stato delle cose esistente al momento in cui è entrata in vigore. Malgrado la “elasticità” di molte disposizioni costituzionali – frutto del compromesso fra idee e visioni politiche diverse – la nascita di uno Stato democratico, pluralista ed a forte vocazione sociale non comportava solo un mutamento istituzionale, ma l'avvento di un ordinamento radicalmente incompatibile con il precedente, sul piano delle libertà civili e politiche e su quello dei rapporti economico-sociali. Ciò che esigeva, anzitutto, la demolizione o il superamento della legislazione del periodo fascista, in gran parte antitetica ai nuovi valori. Nella prospettiva del Costituente, l'adeguamento della legislazione esistente e, più in generale, l'attuazione e concretizzazione dei principi e programmi costituzionali, doveva avvenire mediante l'attività politica, e principalmente ad opera dell'organo immediatamente rappresentativo della volontà popolare (o almeno sotto il suo diretto controllo: artt. 76 e 77 della Costituzione). Depongono in tal senso la forma di governo parlamentare e le molteplici riserve di legge previste dalla Carta; ma, anche, l'assoggettamento dei giudici alla legge (art. 101, secondo comma), il principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 23 e 97), il carattere abrogativo del *referendum* sulle leggi (art. 75) e – non ultimo – il descritto ruolo di “legislatore negativo” della Corte costituzionale.

sopravvivenza, e, per il loro tramite, le interpretazioni giurisprudenziali maturate nel precedente regime. Per usare categorie dottrinali più oltre illustrate, la Corte viene chiamata a rimediare all'omissione-prodotto, non all'omissione-inattività⁹.

2. La valenza “riformatrice” delle sentenze costituzionali.

Un diverso ruolo della giurisdizione costituzionale accentrata – e dei giudici¹⁰ – rispetto alle previsioni della Carta è comunque riscontrabile indipendentemente dal fenomeno delle pronunce formalmente additive, né può essere in esse soltanto ravvisato.

È stato del resto rilevato (SILVESTRI) che tutte le pronunce “interpretative” (di rigetto e di accoglimento parziale) hanno in realtà una valenza additiva: nel senso che la Corte, per far salva la disposizione – così rimediando o,

⁹ In pura teoria, la omissione-inattività degli organi legislativi potrebbe forse essere censurata dai giudici comuni elevando conflitto di attribuzione per menomazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale derivante dal mancato esercizio di quella legislativa. L'eventuale pronuncia di non spettanza al legislatore del potere di non dare attuazione ad un valore costituzionale varrebbe ad accertare l'*an* e il *quando* dell'obbligo legislativo non surrogabile, atteggiandosi a condanna dell'inerzia del legislatore e affermazione del “diritto alla norma” per l'attuazione del diritto invocato nel giudizio su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. Un simile conflitto – inedito e sostanzialmente volto ad aggirare gli ostacoli del giudizio incidentale e dell'efficacia caducatoria delle pronunce di incostituzionalità – appariva comunque ben lontano dalla realtà dell'epoca in cui si è verificata l'omissione “storica” del legislatore repubblicano. L'esistenza di un conflitto latente rispetto alla omissione-prodotto (e non rispetto alla omissione-inattività) può tuttavia intuirsi nella richiesta di alcuni giudici di eliminare il requisito della rilevanza per l'attivazione del sindacato incidentale: richiesta più volte formulata deducendo l'incostituzionalità *in parte qua* dell'art. 23 della legge n. 87, per ritenuto contrasto con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, ed altrettante volte dalla Corte respinta (v. ordinanze n. 130 del 1971, n. 225 del 1983, sentenza n. 88 del 1986, ordinanza n. 130 del 1998). La conferma della rilevanza come requisito di ingresso delle questioni incidentali toglie ai giudici la possibilità di devolvere alla Corte intere discipline ed elevarsi a potere apertamente confliggente con l'inadempimento del legislatore al suo compito riformatore.

¹⁰ Chiedere ai giudici – dapprima guidandoli, quindi (dagli anni novanta) sollecitandoli a farlo autonomamente – di adeguare in via interpretativa le leggi vigenti (anteriori o successive) alla Costituzione significa già postulare che la Costituzione non sia solo un programma rivolto al legislatore e che non necessariamente debba essere da lui solo concretizzata. La scelta di un modello accentrato di giustizia costituzionale, la previsione del sindacato incidentale come modo generale di accesso al Giudice delle leggi, l'impossibilità dei cittadini di ricorrere ad esso direttamente, potevano invece indurre (e inizialmente sembrano aver confortato) l'idea che le previsioni costituzionali formino una sfera separata e distinta da quello legislativa; che lo svolgimento e concretizzazione della Costituzione sia riservata al legislatore, restando, in assenza della sua *interpositio*, indifferente per le Amministrazioni e non pretensibile dai cittadini; che – all'opposto del *judicial review of legislation* d'oltreoceano (del quale solo EINAUDI era stato, vanamente, fautore) – la Costituzione non abbia ingresso nelle aule giudiziarie, né per essere applicata direttamente, né come criterio di interpretazione delle leggi esistenti, bensì solo per indurre i giudici a dubitare di esse prima di applicarle, e in caso di dubbio rimetterne motivatamente il controllo al “legislatore negativo” per l'eventuale caducazione.

secondo i punti di vista, assolvendo e alimentando l'inerzia legislativa – ascrive ad essa significati che prima non aveva, con il risultato di sollecitare i giudici ad applicare norme diverse da quelle (costituzionalmente incompatibili) che avevano fino ad allora applicato e di cui avevano (fondatamente) dubitato¹¹. La sentenza interpretativa di rigetto (a valenza additiva) può, anzi, “offrire talvolta spazi di scelta meno condizionati dalla testualità «rovesciata» dei dispositivi che concludono le sentenze di accoglimento additivo” (ELIA).

Vero è che, nel caso delle interpretative di rigetto, il concreto verificarsi dell'effetto additivo non è presidiato dalla efficacia *erga omnes* propria delle pronunce di accoglimento (sotto tale profilo assimilate alle leggi), ma condizionato ad una sufficiente adesione dei giudici all'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte. In mancanza di tale adesione, la Corte suole, però, reagire con una interpretativa di accoglimento (in senso stretto) o con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, secondo i casi totale o parziale.

Ancor più evidente è la valenza innovativo-ampliativa di sentenze di accoglimento parziale che colpiscano la disposizione legislativa “nella parte in cui esclude” o limita garanzie o benefici da essa accordati. Tali pronunce sono da alcuni (RUGGERI-SPADARO) qualificate additive “per esclusione”, così descrivendosi gli effetti conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalità della norma di esclusione che il legislatore (certamente) ha voluto introdurre nella disposizione. Esse non hanno tuttavia un dispositivo a struttura formalmente additiva. Benché producano effetti aggiuntivi – e sotto tale profilo siano assimilabili (ZAGREBELSKY) alle additive in senso proprio – non introducono un *novum*, ma riducono quel che già esiste.

A ben vedere, gli effetti – estensivi o riduttivi, positivi o negativi – indotti dalle pronunce di accoglimento parziale, dipendono dal senso (dal verso) del testo legislativo su cui incide la dichiarazione di illegittimità costituzionale (LAVAGNA). In base a logica comune, eliminare una negazione o limitazione

¹¹ Esempio in tal senso è la sentenza n. 8 del 1956, in cui, chiamata a giudicare di una disposizione (l'art. 2 del testo unico di pubblica sicurezza del 1930) sicuramente incostituzionale, la Corte formula “una norma del tutto nuova” (SILVESTRI), elenca dettagliatamente i canoni che il legislatore dovrà osservare nel ridisciplinare i provvedimenti prefettizi d'urgenza ed auspica nel dispositivo “la opportuna revisione del testo della norma (...) al fine di renderlo più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto”.

esistente equivale ad affermare o ampliare. Ma ciò non toglie che negazione o limitazione vi sia e che venga eliminata.

Del resto, anche una decisione formalmente demolitoria può indurre effetti additivi (ad esempio, facendo venir meno ostacoli alla applicabilità di una garanzia o di un trattamento di favore) o riduttivi (ad esempio, eliminando un trattamento privilegiato assolutamente irragionevole).

Dal punto di vista teoretico – e ferma restando la diversa efficacia delle pronunce di rigetto e di quelle accoglimento – si può dunque ravvisare un *continuum* storico e logico fra l'uso delle interpretative di rigetto e di accoglimento, delle pronunce di accoglimento parziale e delle pronunce additive e sostitutive¹².

Nonostante la diversità di effetti e di problemi che determinano, questi tipi di decisione sembrano dalla Corte ricondotti ad una base teorica comune, vale a dire la distinzione fra disposizione e norma (CRISAFULLI), con la prima identificandosi il testo scritto (il significante, la formula linguistica), con la seconda la regola desunta dal testo in via di interpretazione (il significato)¹³.

A tale distinzione la giurisprudenza costituzionale mostra adesione incondizionata, quando in termini generali afferma che “*la Corte ... giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni*”¹⁴.

¹² Tale sembra essere la tesi di ELIA e, in prospettiva decisamente critica, di SILVESTRI.

¹³ Non mancano ragioni logiche e indizi positivi per valorizzare la distinzione crisafulliana nel giudizio di legittimità costituzionale. È abbastanza ovvio che il compito della Corte non possa ridursi alla mera giustapposizione di due testi – quello legislativo e quello costituzionale – per accertare se l'uno è conforme o difforme dall'altro, giacché tale valutazione dipende dai significati a ciascuno (plausibilmente) attribuiti. È dunque inevitabile che il Giudice delle leggi debba, per un verso, interpretare le formule costituzionali – per loro natura elastiche e indeterminate, sovente scaturite dal compromesso fra interessi e visioni politiche diverse – e bilanciarne reciprocamente i valori; per altro verso, confrontarsi con le interpretazioni date dai giudici al materiale legislativo, quanto meno per verificare la plausibilità e/o il grado di condivisione giurisprudenziale di quella sottoposta al suo esame. Dal raffronto tra gli articoli 134 e 136 della Costituzione – dei quali il primo assoggetta al controllo accentrato gli atti, il secondo riferisce la dichiarazione di incostituzionalità alle “norme” – si può inoltre desumere che, ai fini del controllo di costituzionalità, l'atto deve essere segmentato nelle sue disposizioni (l'indicazione delle quali è del resto, a più fini, necessaria: art. 23 della legge n. 87 del 1953). Ciò non solo induce ad estendere alle leggi il principio di conservazione dell'atto per la parte non viziata (forse anche *aliunde* desumibile: v. art. 27 l. cit.), ma apre la strada alla possibilità di frazionare ulteriormente ogni disposizione che rechi una pluralità di statuizioni espresse, ed infine di scindere le statuizioni espresse dai contenuti normativi impliciti ad esse aggregabili (o, come suol dirsi, da esse veicolati).

¹⁴ La sentenza n. 84 del 1996 così ricostruisce il rapporto tra disposizione e norma nel giudizio incidentale: “*In generale la disposizione – della cui esatta identificazione, al momento dell'ordinanza di rimessione, è onerato il giudice rimettente (...) non potendo egli limitarsi a*

Utilizzando la distinzione fra disposizione e norma per manipolare i contenuti normativi dei testi legislativi, il Giudice delle leggi sembra non voler rinunciare ad un ruolo *lato sensu* giurisdizionale, giacché procedere per aggregazione o disaggregazione di significati rispetto al testo scritto senza mutarlo appartiene alla logica (aggregativa) che è propria dell'attività dei giudici, non a quella (creativa o sostitutiva) che è propria del legislatore.

Ciò che, però, caratterizza le sentenze additive – e ne fa oggetto di delicata considerazione dottrinale – è che esse sembrano appunto sottrarsi alla logica giurisdizionale ed entrare in quella propria dell'attività legislativa. E che, attraverso le aggiunzioni alla legge, la Corte costituzionale finisca per surrogarsi all'organo rappresentativo della volontà popolare nelle scelte che a lui competono (e che non ha, o non ha ancora, operato; o che ha operato in modo incompleto).

Si paventa in sostanza che le addizioni del Giudice delle leggi – puntualmente descritte nel dispositivo delle sentenze – rendano la Corte compartecipe dell'attuazione della Costituzione e portatrice di un proprio “indirizzo politico” (costituzionale), svincolato da quello delle forze di maggioranza ed in grado di condizionarne (o compulsarne) l'azione¹⁵.

L'estrema difesa del carattere giurisdizionale delle additive – ovvero, della loro riconducibilità alla logica “aggregativa”, e non puramente creativa – è la dottrina delle “rime obbligate” di CRISAFULLI. La quale si sostanzia nell'assunto che ciò che la Corte aggiunge non è da essa stessa creato, ma in qualche modo già presente nell'ordinamento legislativo e/o costituzionale, onde la Corte si limita a tradurre in regola espressa – a dichiarare – quel che, allo stato latente, è già previsto¹⁶. Sicché, se proprio di legislazione vuol parlarsi, essa sarebbe comunque

denunciare un principio (...) – costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il tramite di ritrasferimento nell'ordinamento della valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni”.

¹⁵ Si è già detto (*supra*, nt. 7) che, nella prospettiva del Costituente, l'attuazione e concretizzazione dei principi e programmi costituzionali, doveva avvenire mediante l'attività politica, e principalmente ad opera del Parlamento (o almeno sotto il suo diretto controllo). Non era stato previsto – ed ebbe a verificarsi – il temporaneo “congelamento” dei valori costituzionali, imputabile all'inerzia del legislatore e secondariamente alla diffidenza dei giudici ad attribuire alla Costituzione valore normativo.

¹⁶ La norma aggiunta dalla Corte viene, “per così dire, trovata tra quelle a portata di mano o fatta derivare da un principio generale o, addirittura, tratta dalla stessa norma costituzionale violata” (CRISAFULLI).

“costituzionalmente obbligata”, e non già espressione di valutazioni discrezionali, proprie della funzione legislativa.

Questa tesi è alla base della “massima”, più volte rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale, con cui la Corte, enunciando la propria “dottrina”, suole giustificare e al tempo stesso limitare la possibilità di adottare pronunce additive: “... *una decisione additiva è consentita, com’è ius receptum, soltanto quando la soluzione [si noti, non la interpretazione] adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando, invece, si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore*”¹⁷. O, in termini più sintetici, “*le pronunce additive ... sono consentite solamente quando la questione si presenti a rime obbligate, cioè quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo*”¹⁸.

Il rispetto di questa regola – che del carattere non “creativo” delle addizioni è la riprova (BIGNAMI) – conduce la Corte a dichiarare la inammissibilità della questione quando esista una pluralità di soluzioni possibili per la *reductio ad legitimitatem*. Vale a dire, quando sono reperibili – non una soltanto, ma – più norme (a contenuto sufficientemente determinato) idonee ad essere estese e costituire idonea disciplina della fattispecie non espressamente regolata.

Alla configurazione delle additive come decisioni a “rime obbligate” vengono mosse, nondimeno, due considerevoli obiezioni, corrispondenti ad altrettante aporie. La prima è che – se davvero la soluzione integratrice è obbligata e già presente nel sistema – allora può essere ricavata direttamente e

¹⁷ Così le sentenze n. 109 del 1986 e n. 125 del 1988.

¹⁸ Così la ordinanza n. 380 del 2006. La locuzione “rime obbligate”, in luogo della ben più frequente “soluzione costituzionalmente obbligata”, è utilizzata dalla Corte sia per riscontrarne la presenza (sentenza n. 218 del 1995) che l’assenza (sentenze n. 298 del 1993, n. 70 del 1994, n. 258 e n. 308 del 1994, ordinanza n. 432 del 2006), e conseguentemente affermare o negare la possibilità di una decisione additiva).

autonomamente dai giudici (ZAGREBELSKY), senza necessità di investire della questione il Giudice delle leggi. La seconda è che la stessa Corte sembra infirmare il carattere obbligato della soluzione, facendo onere all'autorità rimettente di individuarla ed indicarla, a pena di inammissibilità della questione.

Per la verità, nessuna delle due critiche appare decisiva. Non la prima, perché il fatto che vi sia un'unica "rima obbligata" non toglie che solo la Corte possa identificarla in modo certo e adottarla con valore *erga omnes* (anziché in modo dubitativo e con efficacia limitata al caso deciso) in esito al bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti: bilanciamento che resta prerogativa "naturale" del Giudice delle leggi¹⁹. Non la seconda, perché le (non frequenti) pronunce di inammissibilità di questioni sollevate senza indicare la soluzione dal giudice *a quo* reputata costituzionalmente obbligata sembrano dirette a stigmatizzare solo un difetto di collaborazione che si risolve in prospettazione incompleta o ancipite della questione²⁰. Vero è comunque che – attraverso il mezzo processuale – si tende a onerare il giudice della dimostrazione dell'assenza di discrezionalità del legislatore; onde, secondo parte della dottrina (MODUGNO-CARNEVALE), si tratterebbe comunque di un modo per inserire l'autorità giudiziaria nella dialettica con il Parlamento e farle condividere, di fronte a questo, la "responsabilità" delle aggiunzioni operate dalla Corte.

La preoccupazione che le sentenze additive incorporino spazi di creatività riservati al legislatore riemerge, nondimeno, sia come critica alle singole addizioni che la Corte di volta in volta introduce, sia rispetto alla possibilità che essa operi scelte di politica criminale o di rilevante impatto economico-finanziario.

Di queste preoccupazioni, la Corte non manca tuttavia di farsi carico.

La giurisprudenza costituzionale esclude la possibilità di pronunce additive in materia penale da cui derivino effetti *in malam partem* (potenzialmente

¹⁹ Osserva ELIA che il maggior potenziale di scelta della Corte riguarda l'*an*, piuttosto che il *quomodo* e il *quid*.

²⁰ Il vizio di prospettazione della questione e l'incompetenza della Corte ad intervenire con *addictio* rimangono distinti nella ordinanza n. 278 del 2007. La quale, dopo aver rilevato che "dall'ordinanza di rimessione non emergono i termini esatti dell'intervento additivo che dovrebbe essere effettuato da questa Corte", aggiunge che "comunque, in linea astratta, la rimozione del limite che il giudice *a quo* individua nella disposizione censurata potrebbe essere realizzata attraverso una pluralità di soluzioni, in quanto manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati ...".

riduttivi della libertà personale), assumendo che la Corte stessa è assoggettata al rispetto del principio di stretta legalità che domina tale materia (articoli 13 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Minore cautela ha inizialmente accompagnato l'uso delle c.d. "additive di prestazione", le quali – a differenza delle "additive di garanzia" – non estendono libertà civili, ma prestazioni economiche e servizi facenti carico ai bilanci pubblici (ELIA).

L'immediata espansione dei diritti sociali in esito al giudizio di eguaglianza, che la Corte per non denegare giustizia così realizza, ha formato oggetto di critiche in sede dottrinale e (talvolta) in sede politica, rilevandosi per un verso che tali sentenze interferiscono – compulsandola – con la necessaria gradualità dell'azione legislativa, per altro verso (ma si tratta di profili connessi) che esse si sottraggono all'obbligo di copertura finanziaria stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, facendo carico al legislatore di reperire le risorse occorrenti a ripianare le nuove spese imposte dalla sentenza costituzionale²¹.

Non a caso, il progressivo declino delle additive di prestazione, registrabile a partire dagli anni novanta, è concomitante e corrisponde alla crisi dello Stato sociale, indotta dall'aggravamento delle difficoltà della finanza pubblica.

Un limite generale alla adozione di pronunce additive (anche di prestazione) nel giudizio di eguaglianza emerge comunque dalla giurisprudenza costituzionale, là dove essa afferma che la funzione tendenziale di questo giudizio è il ripristino della disciplina generale desumibile dal complessivo sistema normativo ed ingiustificatamente derogata da quella particolare, sicché quest'ultima può formare oggetto del giudizio, mentre di regola non è utilmente invocabile come *tertium comparationis*²². Si viene in tal modo a negare, in chiave logico-processuale, che il giudizio di eguaglianza debba necessariamente condurre ad equiparazioni "verso l'alto", e si ammette teoricamente la possibilità (nella realtà raramente verificatasi) di equiparazioni "verso il basso".

²¹ Celebre è il caso della sentenza n. 219 del 1975.

²² V., ad esempio, le sentenze n. 97 del 1996, n. 295 del 1995, n. 298 del 1994, n. 272 del 1994, n. 383 del 1992.

Ciò non toglie, tuttavia, che la Corte, ove rilevi l'identità di *ratio* tra il caso escluso e quello ricompreso in una previsione derogatoria alla regola generale²³, possa estendere l'ambito di applicazione della prima, con il risultato di ridurre quello della seconda (senza invalidarla, ovvero invalidandola solo parzialmente).

Amesso che la dottrina delle “rime obbligate” e il *self restraint* della Corte in materia penale o finanziariamente sensibile, e, più in generale, nel giudizio di eguaglianza, bastino ad evitare indebite sovrapposizioni del Giudice costituzionale al legislatore, è stato rilevato che le sentenze additive pongono, nondimeno, problemi sul versante dei rapporti della Corte con i giudici, non potendosi ammettere che spetti ad essa “di indicare da sola e con efficacia *erga omnes* le norme che valgono a colmare le lacune derivanti dall'incostituzionalità della legge” (ZAGREBELSKY).

Si ritiene, perciò, che la determinazione dei modi attraverso i quali l'ordinamento si ricompone dopo la pronuncia di incostituzionalità, colmando il vuoto in modo rispondente ai dettati costituzionali o del sistema legislativo, debba essere lasciata alla giurisprudenza comune²⁴, senza che questa sia vincolata ad applicare la norma introdotta dal Giudice delle leggi.

In un'analogia prospettiva, si sostiene (PICARDI) che nelle decisioni additive occorra distinguere l'aspetto ablativo – la dichiarazione di incostituzionalità che elimina l'ostacolo alla ricomposizione dell'ordinamento in modo conforme alla Costituzione – dall'aspetto “ricostruttivo”, riguardante la determinazione della norma nuova, sostituiva di quella eliminata. Soltanto la *pars destruens* sarebbe dotata di valore *erga omnes*, mentre la *pars construens* avrebbe effetti unicamente persuasivi, la sua portata essendo circoscritta, semmai, alla risoluzione del giudizio *a quo*.

²³ Un pressoché assoluto rispetto della discrezionalità del legislatore – al di là della proclamata possibilità di sindacarne l'uso manifestamente irragionevole o arbitrario – sembra tuttavia opporsi alla possibilità di pronunce che estendano le esenzioni e riduzioni d'imposta. V., ad esempio, la sentenza n. 119 e la ordinanza n. 370 del 1999.

²⁴ Del resto, “sovrapporre alla volontà politica della massima autorità rappresentativa, il legislatore democratico, un ulteriore livello di deroghe inderogabili significa, come è ovvio, innalzare anche il ruolo dei giudici che il diritto interpretano e applicano” (BIN).

3. L'incostituzionalità per omissione nell'elaborazione dottrinale.

Una giustificazione diversa per le additive sembra ricercare la teoria delle omissioni incostituzionali del legislatore, configurandole come decisioni che vertono e sono dirette a colpire l'inattuazione legislativa (totale o parziale) di un parametro costituzionale, della quale la mancanza di disciplina legislativa è il risultato.

Sulle orme della dottrina tedesca (WESSEL e LECHNER) e della giurisprudenza del *Bundesverfassungsgerichts* (analizzate da TROCKER), l'inerzia e i silenzi del legislatore, da fenomeno criticabile sul piano politico, vengono elevati (MORTATI) a tipo di incostituzionalità (per omissione), contrapposto a quello (per commissione) ascrivibile agli atti legislativi arbitrari o illegittimi.

Nella sua iniziale configurazione, l'omissione legislativa incostituzionale non coincide con una lacuna normativa (in senso proprio), e neppure consiste nella semplice inerzia del legislatore²⁵, ma nell'inosservanza di un obbligo positivo di legiferare impostogli dalla Costituzione.

A seconda che il comportamento omissivo del legislatore si traduca nella totale mancanza di qualsivoglia disciplina attuativa di un disposto costituzionale, o nella attuazione solo parziale e incompleta di esso, si parla di omissioni assolute e relative.

Le omissioni assolute vengono ulteriormente distinte (TROCKER) in "pure" e "impure" (o "improprie"), a seconda che nella legislazione precedente – ed anche in quella precostituzionale – una materia non sia affatto regolata giuridicamente o sia invece regolata (anche se in maniera totalmente o parzialmente difforme dalle direttive costituzionali). Esempi di omissione "impure" dovrebbero allora ravvisarsi nella omissione "storica" del legislatore repubblicano, di cui si è fatto cenno.

L'omissione impura è però inquadrata fra le omissioni relative da chi (MORTATI) esclude che l'omissione abbia carattere assoluto quando comunque esiste una legislazione regolatrice della materia.

²⁵ L'inerzia del legislatore si trasforma in omissione incostituzionale solo se l'inadempimento costituisce una violazione della Costituzione (VILLAVARDE MENÉNDEZ).

Le omissioni relative si verificano nel caso di insufficiente estensione di una disciplina (MORTATI), e principalmente quando una posizione di vantaggio sia stata prevista dal legislatore a favore di una classe di situazioni o di soggetti meno ampia di quella che, per rispetto del principio di eguaglianza (ovvero di altre direttive costituzionali), deve essere considerata.

Le omissioni assolute sono sottratte al sindacato di costituzionalità (e comunque a rimedi giuridici) quando corrispondano alla mancata realizzazione dell'assetto organizzativo di enti od organi del tutto sconosciuti all'ordinamento preesistente (ad es., Regioni, Consiglio superiore della magistratura), o quando difetti assolutamente una precedente regolamentazione legislativa del rapporto.

Alle omissioni relative (incluse fra esse le assolute "impure") la Corte costituzionale può, invece, efficacemente rimediare mediante pronunce additive. Le quali non hanno ad oggetto la disposizione espressa – che non è (né può essere dichiarata) incostituzionale, giacché quel che è previsto costituisce comunque un inizio di attuazione della direttiva costituzionale²⁶ – ma la incompletezza o l'insufficiente estensione dell'azione legislativa rispetto a quella che esige il parametro costituzionale.

Secondo una classificazione posteriore (PARODI) occorre discernere le omissioni assolute e relative dalle omissioni totali e parziali. Le omissioni assolute (o di primo grado) coincidono con l'inerzia del legislatore di fronte al precetto costituzionale che imponga direttamente ed incondizionatamente un certo intervento legislativo (come accade per taluni diritti sociali, secondo una delle possibili interpretazioni delle disposizioni costituzionali che li disciplinano). Le omissioni relative (o di secondo grado) consistono invece nell'omesso intervento legislativo imposto dal principio di eguaglianza, condizionatamente all'adozione di una disciplina di privilegio non sufficientemente estesa. A questa distinzione si aggiunge quella tra omissioni totali e parziali: le une lasciano il programma o l'obbligo costituzionale del tutto inattuato o inadempito; le altre sono rappresentate dalle ipotesi di svolgimento solo parziale e incompleto del precetto costituzionale.

²⁶ In non poche occasioni, del resto, la Corte rileva che *“una pronuncia meramente caducatoria farebbe subentrare alla normativa denunciata una disciplina ancor più lontana dai parametri costituzionali invocati”* (sentenza n. 61 del 1999).

Uno sviluppo successivo e ulteriore della teoria delle omissioni incostituzionali è dato dalla contrapposizione (PARODI, P. FALZEA) tra omissioni determinate e indeterminate; e tra omissioni definite (o specifiche) e indefinite (o generiche).

Tale contrapposizione viene istituita dopo che la Corte costituzionale ha cominciato a far uso di un nuovo tipo di pronunce additive, denominate da alcuni dichiarative e da altri (terminologia ormai comune) “additive di principio”²⁷, il cui (generico) dispositivo non aggiunge alla disposizione una norma precisa e compiutamente determinata, bensì un principio che è il comune denominatore delle possibili soluzioni adeguate.

L'emersione nella giurisprudenza costituzionale di questo modello decisionale segna il superamento della trentennale rigida alternativa fra la pronuncia additiva tradizionale e la dichiarazione monitoria di rigetto o di inammissibilità (con moniti quasi sempre dal legislatore inascoltati), governata dalla esistenza o meno di una regola autoapplicativa identificabile come unica soluzione costituzionalmente obbligata. L'additiva di principio presuppone infatti la pluralità di soluzioni ricostruttive, ma individua il principio al quale esse sono riconducibili e devono conformarsi, consentendo ai giudici di far riferimento ad esso nell'immediato, per individuare la regola da applicare al caso concreto, fino a quando il legislatore, esercitando la sua discrezionalità, non intervenga a dettare una regola specificativa del principio dalla Corte individuato²⁸.

Secondo i teorici delle omissioni legislative, la distinzione fra additive tradizionali (di garanzia o di prestazione) e additive di principio discende da un diverso carattere dell'omissione che, nei due casi, viene rimproverata al legislatore.

²⁷ Il primo esempio di additiva di principio (o a dispositivo indeterminato) è considerata la sentenza n. 215 del 1987.

²⁸ Dalle additive di principio parte della dottrina (CERRI) distingue le additive di meccanismo, le quali dichiarano l'incostituzionalità della mancata previsione di un meccanismo legislativo tecnico-finanziario che consenta di adeguare a Costituzione la disciplina esistente. A differenza delle additive di principio, quelle di meccanismo non sarebbero direttamente applicabili dal giudice comune, potendo questi, finché il legislatore non ottemperi al suo compito, solo pronunciare “condanne generiche” (ed eventuali provvisorie) alla prestazione non ancora definita nel suo ammontare. Un esempio è rinvenuto nella sentenza n. 243 del 1993 (la cui qualificazione è, per la verità, quanto mai dibattuta).

Alle omissioni determinate e specifiche – e dunque alla mancanza di una norma legislativa precisa – si fa corrispondere la possibilità per la Corte di adottare le pronunce additive tradizionali, le quali censurano un comportamento omissivo determinato o specifico. Alle omissioni indeterminate e generiche – e dunque all'inosservanza di un dovere non traducibile in una norma precisa o in un'unica norma, ma descrivibile solo in termini vaghi e imprecisi – si fa corrispondere l'adozione delle additive di principio (o a dispositivo generico), le quali censurano omissioni del legislatore non definite e individuate in modo specifico, ovvero l'omessa adozione di una delle più misure astrattamente idonee a ripianare la lacuna incostituzionale.

Valutata nel suo complesso, la teoria delle omissioni incostituzionali postula che a carico dell'organo immediatamente rappresentativo della volontà popolare si configurino non soltanto i vincoli (negativi) – cui il Giudice delle leggi può reagire nelle forme totalmente o parzialmente ablativo – ma anche vincoli positivi²⁹, di provvedere rispetto a certi oggetti e certe materie, svolgendo e concretizzando statuizioni costituzionali, altrimenti inapplicabili e dunque violate.

Ciò significa sottolineare – col conforto dell'esperienza storica, ma in prospettiva futura – che l'incostituzionalità può derivare dall'inazione legislativa e che a questa la giustizia costituzionale deve poter rimediare.

E significa soprattutto affrancarsi dall'idea di sovranità dei corpi legislativi (come tale inclusiva della libertà di non fare) e riaffermare anche nei loro confronti l'ineludibilità e la valenza massima dei beni tutelati dalla Carta, a garanzia dei quali opera il sistema dei reciproci controlli fra loro dei supremi organi costituzionali (*checks and balances*).

In tale prospettiva, risulta recessivo il principio della separazione dei poteri ed anche la necessità dell'*interpositio legislatoris* risultante dalle molteplici riserve di legge previste dalla Carta.

Identificare nella mancanza di disciplina legislativa espressa l'inosservanza, totale o parziale, di un dovere di intervenire imposto in quella

²⁹ L'affermazione di tali vincoli presuppone la ricognizione dei confini che le singole norme costituzionali pongono alla discrezionalità del legislatore in ordine all'*an* e al *quando*, oltre che al *quid* e al *quomodo*, degli interventi.

materia al legislatore da un disposto costituzionale – e soprattutto dal principio di eguaglianza – è il *topos* argomentativo per radicare l'esistenza in capo al Giudice delle leggi di un potere di supplenza (in senso tecnico) all'inazione del legislatore. Vale a dire, la potestà di surrogarsi al potere politico nello svolgimento e concretizzazione degli imperativi costituzionali³⁰.

Le sentenze additive devono perciò intendersi come decisioni vertenti sulle omissioni legislative (relative o parziali), conformemente a quel che il loro dispositivo individua come oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

L'intervento surrogatorio della Corte costituzionale è comunque compatibile con il principio della certezza del diritto, stante l'efficacia generale propria delle pronunce di accoglimento.

4. L'oggetto delle sentenze additive: lacune o norme negative?

La configurazione delle sentenze additive come sentenze che colpiscono – dichiarandone l'incostituzionalità – omissioni legislative (relative) incorre tuttavia in una non trascurabile aporia logica, giacché l'annullamento dell'inattività legislativa (o della "omissione-inattività") non appare capace in realtà di produrre effetti positivi, né può far nascere una norma che non c'è (PARODI). Altrimenti detto, "l'annullamento del nulla normativo non può produrre alcuna reazione nell'ordinamento giuridico" (P. FALZEA).

Si tende, perciò, a ritenere che le sentenze additive, apparentemente destinate a censurare omissioni del legislatore, siano invece dirette a dichiarare l'incostituzionalità di una (inespressa) manifestazione di volontà negativa del legislatore, e, più esattamente, di norme negative implicite ricavabili dagli articoli di legge indicati nel dispositivo.

L'introduzione della nuova norma nell'ordinamento avverrebbe in virtù del principio logico della doppia negazione: la dichiarazione d'incostituzionalità della volontà negativa del legislatore, ovvero della norma implicita negativa,

³⁰ Osserva SILVESTRI che "la Corte segue ormai la linea di inoltrarsi nel processo di attuazione della Costituzione, abbandonando la sua originaria funzione di controllo sulla legislazione".

comporterebbe, come effetto immediato, l'introduzione di una nuova norma positiva nell'ordinamento.

A questa tesi è stato peraltro obiettato (SILVESTRI) che la norma negativa viene creata idealmente dalla Corte per poterla immediatamente eliminare, si risolve cioè in un paralogismo finalizzato a dare un oggetto alla dichiarazione di incostituzionalità. E ancora, che il principio della doppia negazione non è applicabile nel campo della logica deontica (PARODI, P. FALZEA), tanto più trattandosi di due negazioni eterogenee (atto di invalidazione di una norma + enunciato normativo contenente una negazione).

Secondo un'altra tesi (PUGIOTTO), l'oggetto della pronuncia additiva "non è mai una omissione legislativa bensì una norma vivente", ossia un'interpretazione consolidata che la giurisprudenza desume dal silenzio del legislatore.

Anche a questa tesi sono state mosse varie obiezioni (RUGGERI-SPADARO), complessivamente volte a negare che la sentenza additiva colpisca sempre e di regola il "diritto vivente", pur potendosi ammettere tale possibilità.

Secondo una ricostruzione ancora diversa, la pronuncia additiva non ha ad oggetto la "omissione-inattività", ma dichiara l'incostituzionalità del risultato di essa, vale a dire la "omissione-prodotto" (PICARDI)³¹, la quale altro non è che una lacuna normativa. E precisamente, non una lacuna della legge – intesa come assenza di una norma legislativa, o, in altri termini, di una norma esplicita – ma una lacuna dell'ordinamento, ravvisabile quando un dato rapporto non appaia disciplinato dal diritto né in modo espresso né in modo implicito.

Si può nondimeno osservare che quasi sempre ad escludere la configurabilità di una lacuna in senso proprio è la giurisprudenza comune e/o quella costituzionale. Le quali, attraverso l'uso dell'argomento *a contrario*, tendono a desumere norme esclusive o negative implicite (di volta in volta ritenute costituzionalmente legittime o illegittime); ovvero, attraverso l'uso –

³¹ "Occorre, in effetti, distinguere il comportamento omissivo dal suo risultato. Per omissione del legislatore si intende una situazione caratterizzata, per un verso, da un precetto costituzionale che descrive un determinato comportamento del legislatore (emanare norme legislative di attuazione), per un altro verso, un comportamento concreto del legislatore che contrasta, in tutto o in parte, con quello descritto dal precetto costituzionale. Il suo risultato si risolve nel difetto assoluto o parziale di una normativa applicativa del disposto costituzionale e, quindi, in una lacuna dell'ordinamento" (PICARDI).

quando consentito – dell’argomento *a simili*, a desumere norme inclusive o affermative implicite (P. FALZEA).

A correzione dell’impostazione iniziale, si è allora precisato che oggetto della sentenza additiva non è una lacuna normativa in senso proprio³², ma una lacuna in senso improprio (PARODI). Ciò che fa difetto è la particolare disciplina giuridica che si assume imposta da una disposizione costituzionale. La “omissione-prodotto”, in quanto risultato dell’inerzia legislativa rispetto all’attuazione di una disposizione costituzionale recante indicazioni contenutistiche di massima, non è l’assenza di una qualsivoglia qualificazione giuridica di una determinata fattispecie, ma l’assenza di una qualificazione giuridica richiesta dalla Costituzione.

Si tratta, cioè, di una lacuna assiologica, della mancanza della norma “giusta” (GUASTINI, PARODI).

Questa tesi conduce tuttavia a ragionare delle additive come di sentenze meramente dichiarative, sprovviste di effetti sia ablatori (mancando una norma, sia pure implicita, come oggetto dell’ablazione), sia additivi (giacché qualificare *contra constitutionem* l’assenza di una disposizione di contenuto determinato non significa chiamare in vita la disposizione o la norma assente).

Una ulteriore opzione ricostruttiva – emergente anche dalla giurisprudenza italiana e finalizzata a spiegare le peculiarità del giudizio costituzionale di eguaglianza e le tecniche impiegate per definirlo – assume quale oggetto dell’additiva la “relazione normativa” fra la norma esplicita inclusiva e quella (esplicita, implicita, o totalmente inespressa) esclusiva, sul riflesso che ognuna è incostituzionale solo in relazione all’altra, sicché la questione non può che riguardare la relazione tra le due norme.

La convinzione che una pronuncia su di un’omissione del legislatore non può provocare effetti manipolativi nei confronti del discorso del legislatore medesimo (PARODI) induce a ritenere che le additive non hanno in realtà ad oggetto omissioni (inattività, o prodotto), ma una norma esclusiva o negativa

³² Dalle lacune normative in senso proprio si distinguono (GUASTINI) “lacune tecniche” (mancanza nel sistema giuridico di una norma “la cui esistenza è condizione necessaria per l’efficacia di un’altra”), “lacune istituzionali” (ravvisabili “allorché, per cause di fatto, viene meno una delle istituzioni che sono essenziali” al funzionamento dell’ordinamento giuridico) e “lacune assiologiche”, di cui si parla più oltre nel testo.

implicita (o quasi esplicita), di solito ricavata interpretando *a contrario* una disposizione legislativa³³.

Dichiarando l'incostituzionalità della norma negativa implicita desunta dalla disposizione impugnata, si introduce il divieto di ricavare da quella stessa disposizione la norma incostituzionale.

Ciò presuppone, peraltro, che sia proprio il testo censurato a contenere la norma negativa (secondo il canone: *inclusio unius, exclusio alterius*).

Si è di contro osservato che la norma negativa è ricavabile dall'interprete anche prima della (e del tutto indipendentemente dalla) disposizione che attribuisca ad altri soggetti un diritto o che lo attribuisca in misura superiore. La norma negativa o esclusiva viene, bensì, ottenuta grazie al ricorso a principi (solitamente) inespressi di chiusura³⁴, che rendono l'ordinamento giuridico non completo, ma completabile (da parte dei giudici) a livello di "microsistema normativo".

In questo ordine di idee, la sentenza additiva non è caducatoria di una norma implicita esclusiva desunta dalla disposizione impugnata (alla quale l'esclusione non è direttamente imputabile). È, invece, parzialmente caducatoria (riduttiva) di una norma generale esclusiva totalmente inespressa (PARODI), desunta dai principi settoriali di chiusura che rendono completabile il "microsistema" normativo³⁵.

Al di là della formale indicazione della disposizione come oggetto della questione di costituzionalità – determinata dalla necessità di delimitare la questione e riferirla ad un testo scritto – il *petitum* autentico è una dichiarazione di

³³ Secondo PARODI, in questi casi la tecnica di decisione da privilegiare dovrebbe essere, a rigore, la sentenza interpretativa di accoglimento parziale (disposizione incostituzionale *nella parte in cui esclude*).

³⁴ L'identificazione dei quali è spesso problematica, vuoi per la compresenza di strumenti di integrazione di segno opposto (argomento *a simili* e argomento *a contrario*, quando entrambi applicabili), vuoi a causa della proliferazione di normative speciali e di settore.

³⁵ Ogni settore del diritto avrebbe la sua norma generale esclusiva o il suo principio di chiusura, idoneo a completarlo: in diritto penale, la regola secondo cui ciò che non è espressamente vietato è permesso; in diritto privato, il principio dell'autonomia privata e, in presenza di apparenti lacune, la possibilità dell'integrazione analogica (art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile); nei rapporti fra cittadino e Stato, la norma generale esclusiva, secondo cui non è dovuta alcuna prestazione da parte dello Stato, né da parte del cittadino, che non sia prevista dalla legge (o dalla Costituzione, ma in termini precisi); nel diritto amministrativo, i principi di legalità, di nominatività e tipicità; nel diritto processuale, la possibilità per i soggetti del processo di esercitare solo i poteri ad essi conferiti dalla legge.

incostituzionalità parziale della norma generale esclusiva o del principio settoriale di chiusura (PARODI), nella parte in cui implica l'esclusione del diritto rivendicato in giudizio dal cittadino.

La conclusione cui questa prospettiva conduce è che la sentenza additiva colpisce norme non legislative allo scopo di aprire spazi all'attività integrativa e di attuazione diretta della Costituzione da parte degli organi giurisdizionali, autorizzandoli a produrre norme di rango legislativo attuative della Costituzione.

5. Considerazioni di sintesi.

Provando a tirare le fila delle varie opinioni di cui si è dato cenno, si può anzitutto osservare che non sembra più dubbia la configurabilità di vincoli positivi costituzionalmente imposti al legislatore, né la possibilità di reagire giuridicamente, almeno in parte, alla loro inosservanza.

L'esperienza storica ha rivelato che l'inazione legislativa – non contemplata come oggetto della giustizia costituzionale dalle norme regolatrici – può essere ragione di crisi della rigidità della Costituzione e determinare situazioni di incostituzionalità non meno gravi di quelle provocate dalle azioni positive (quando arbitrarie o illegittime) dei corpi legislativi.

Si è perciò passati da un'idea di Costituzione come programma rivolto al legislatore (MODUGNO) e non realizzabile senza la sua intermediazione, a quella di Costituzione come sistema non separato ma collegato (in modo circolare) alla legge, e al pari di questa applicabile da parte dei giudici, sia in sede di interpretazione, sia mediante l'integrazione analogica del materiale legislativo.

Ove tuttavia i giudici – di fronte all'assenza di disciplina legislativa da cui derivi un effetto incostituzionale – non ritengano possibile operare *la reductio ad legitimitatem* mediante l'uso dell'interpretazione estensiva o dell'integrazione analogica, la Corte costituzionale non può più limitarsi a stimolare tale ricerca mediante pronunce interpretative di rigetto, ma deve intervenire con lo strumento caducatorio (la dichiarazione di illegittimità costituzionale) concepito in reazione all'azione legislativa³⁶.

³⁶ Si potrebbe dubitare sul piano teorico che il compito di reagire ai silenzi del legislatore sia necessariamente attratto nella giurisdizione costituzionale accentrata, e non nella giurisdizione dei

Che tale strumento – refrattario, sul piano logico e *quoad effectum*, a colpire i comportamenti omissivi o la mancanza di norme – venga piegato allo scopo di surrogare l’azione legislativa (e concorrere con essa nell’attuazione delle direttive costituzionali) emerge in misura più o meno evidente a seconda di quale si ritenga che sia l’oggetto delle pronunce a struttura additiva.

Ritenere che esse colpiscono l’omissione incostituzionale del legislatore o il prodotto di essa – e dunque una lacuna (ordinamentale o, più propriamente) assiologica – comporta esaltare la natura paranormativa e non meramente caducatoria dell’intervento della Corte (che la dottrina delle “rime obbligate” fatica a ricondurre alla logica giurisdizionale).

Identificare come oggetto della pronuncia additiva la norma negativa o esclusiva implicita nella disposizione positiva (e ricavata in via di interpretazione o assurta a “diritto vivente”), oppure la norma negativa inespressa desunta dai principi settoriali di chiusura propri del “microsistema” normativo in cui la fattispecie si colloca, significa cercare di recuperare il ruolo demolitorio della giurisdizione costituzionale accentrata e lasciare alla giurisdizione comune il compito di reintegrare e ricomporre l’ordinamento in senso costituzionalmente compatibile, una volta eliminata la norma (implicita o inespressa) che alla *reductio ad legitimitatem* si opponeva.

Si può discutere se – rispetto alla mera dichiarazione di “incompatibilità” (*Unvereinbarkeit*) tra norma legislativa e norma costituzionale, contemplata dall’ordinamento tedesco – la pronuncia additiva possa apparire una “scorciatoia” (ELIA) o il frutto di una maggiore audacia dogmatica e istituzionale della Corte italiana (D’ORAZIO). Bisogna comunque ammettere che, nell’ottica “riformatrice”, più che demolitoria, assunta dalla Corte in risposta alla “omissione storica” del legislatore repubblicano, essa sia stata “un ponte per realizzare più presto la Costituzione” (ELIA) e non denegare giustizia costituzionale.

giudici comuni: l’articolo 134, primo alinea, della Carta, si riferisce agli atti legislativi, onde ai giudici dovrebbe spettare *de residuo* la competenza su ciò che atto non è. Non mancano comunque casi in cui i giudici hanno direttamente applicato la Costituzione nei rapporti tra privati senza attendere l’intermediazione legislativa (*Drittwirkung*). Un celebre esempio è l’applicazione diretta – nel periodo transitorio di controllo “diffuso” – dell’articolo 36 della Carta, realizzata aggirando l’ostacolo dell’asserito difetto di specificità del precetto della “giusta retribuzione” con l’utilizzazione delle clausole salariali dei contratti collettivi come indice di segnalazione della retribuzione sufficiente (Cassazione civile, Sezione II, sentenza 10 agosto 1953, n. 2696).

Il punto di equilibrio fra l'esigenza di rimediare alle inerzie legislative e quella di salvaguardare le prerogative del potere politico è da molti ritenuto l'uso – ormai consolidato – delle addizioni di principio, che postulano il successivo intervento legislativo (salvaguardando la discrezionalità politica), ma consentono nel frattempo ai giudici di reperire ed applicare regole concrete conformate al principio costituzionalmente obbligato³⁷.

Non mancano voci (P. FALZEA) che imputano alle additive di principi imputano il rischio di risultare inefficaci verso il legislatore (non traducendosi sempre in un vincolo univoco e positivo) e pericolose per la situazione di indeterminatezza normativa che esse consegnano ai giudici.

Ciò che alle additive di principio sembra potersi rimproverare è di spostare la tutela dei diritti costituzionali nelle aule giudiziarie³⁸, onerando i cittadini di adire i giudici per ottenere (non sempre in modo certo e uniforme) la concretizzazione del principio costituzionalmente obbligato. Onere – da pochi gradito, né per tutti agevole – che le sentenze additive tradizionali evitavano, vincolando le pubbliche amministrazioni e i privati (se non anche, nella maggioranza dei casi, i giudici) all'osservanza di una regola precisa, equiparata nei suoi effetti alla legge generale ed astratta.

³⁷ L'efficacia delle additive di principio va, in realtà, valutata caso per caso. Talvolta la Corte stessa avverte che la pronuncia "*somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto*" (sentenza n. 295 del 1991, in relazione alla sentenza n. 497 del 1988). Altre volte, invece, l'efficacia della pronuncia sembra relativizzarsi al parametro costituzionale su cui si fonda, sia esso applicabile o meno direttamente dal giudice (ad esempio, sentenze n. 420 del 1991, 88 del 1992, 204 del 1992 e 232 del 1992).

³⁸ Il pericolo che le additive di principio si collochino nella scia di un più vasto fenomeno di giurisdizionalizzazione dell'ordinamento è sottolineato da P. FALZEA.

6. Nota bibliografica.

- BIGNAMI M., *Brevi osservazioni sulla nozione di additività nelle decisioni della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 1243 ss.
- BIN R., *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge* (traccia provvisoria della relazione), in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it
- CARNEVALE P., MODUGNO F., *Sentenze additive, "soluzione costituzionalmente obbligata", e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del "verso" della richiesta addizione*, in *Giur. cost.*, 1990, pp. 519 ss.
- CERRI A., *Corso di giustizia costituzionale*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 241 ss.
- CRISAFULLI V., *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in AA.Vv., *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, a cura di N. Occhiocupo, Bologna 1978, p. 84.
- D'ORAZIO G., *Le sentenze costituzionali additive tra esaltazione e contestazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1992, pp. 102 ss.
- ELIA L., *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre 1981-luglio 1985)*, in AA.Vv., *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, I*, Padova 1985, pp. 313 s.
- FALZEA A., *La Costituzione e l'ordinamento*, in *Dalla Costituente alla Costituzione. Atti del convegno linceo in occasione del cinquantenario della Costituzione repubblicana*, Roma, 1998.
- FALZEA P., *Norme, principi, integrazione. Natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze costituzionali a contenuto indeterminato*, Giappichelli, Torino, 2005.
- GUASTINI R., *Lacune del diritto*, in *Dig. disc. priv.*, X, Torino, 1994, pp. 4 ss.
- LAVAGNA C., *Sulle sentenze additive della Corte costituzionale (1969)*, in ID., *Ricerche sul sistema normativo*, Milano 1984, pp. 669 ss.
- MODUGNO F., *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1988, II, 16 ss.
- MORTATI C., *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore (1970)*, in ID., *Raccolta di scritti*, III, Milano 1972, pp. 923 ss.

- PARODI G., *Lacune e norme inesprese nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.Vv., *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino 1996, pp. 87 ss.
- PICARDI N., *Le sentenze "integrative" della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di C. Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, IV, Milano 1977, pp. 597 ss.
- PUGIOTTO A., *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente". Genesi, uso, implicazioni*, Giuffrè, Milano, 1994, spec. pp. 582 ss.
- RUGGERI A., SPADARO A., *Lineamenti di giustizia costituzionale*, III ed., Giappichelli, Torino, 2004, pp 139 ss.
- SILVESTRI G., *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, I*, Padova, 1985, 755 ss.
- TROCKER N., *Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà (Studio comparativo sul diritto tedesco)*, in *Arch. giur.*, 1970, pp. 88 ss.
- VILLAVERDE MENÉNDEZ I., *L'incostituzionalità per omissione dei silenzi del legislatore*, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 3961 ss.
- ZAGREBELSKY G., *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, rist. quasi inalt. 1989, pp. 298 ss.

PARTE II

La giurisprudenza costituzionale

di Mario Bellocci e Paolo Passaglia

1. Premessa

Alla luce della ricostruzione teorica condotta nella prima parte, l'attenzione deve, in questa seconda, soffermarsi più specificamente sul fluire della giurisprudenza costituzionale.

Per condurre questa indagine, sostanzialmente in linea con un filone dottrinale piuttosto ricco, possono qui proporsi due diverse accezioni del termine «omissione»: omettere non è necessariamente sinonimo di *non-compiere*, ma ben può essere il risultato di un *non-compiere-pienamente*. Altrimenti detto, l'omissione non è soltanto frutto di una inerzia, ma è anche il prodotto di una azione parziale, che è omissione per la parte in cui manifesta una incompiutezza rispetto a ciò che l'azione avrebbe dovuto produrre.

Sulla scorta di questa considerazione, è opportuno distinguere, anche a fini espositivi, tra l'omissione come «inattività» e l'omissione come «azione incompleta». A seconda che si faccia riferimento all'una o all'altra si hanno conseguenze significativamente diverse nell'ambito del sistema italiano di giustizia costituzionale.

2. L'omissione come «azione incompleta»: le sentenze additive

Configurando l'omissione come una azione incompleta, si aprono spiragli tutt'altro che esigui nei confronti di un controllo da parte della Corte costituzionale.

L'apertura dipende essenzialmente da due fattori. In primo luogo, l'esistenza di una azione, *id est* di un prodotto legislativo (pur se – *scil.* – incompleto), su cui possa ancorarsi lo scrutinio di costituzionalità, secondo quanto sopra si è rilevato.

Questo elemento, tuttavia, sarebbe rimasto privo di riscontri effettuali se la Corte non si fosse affrancata, già nel corso degli anni sessanta, dalla rigida aderenza al modello del «legislatore negativo», ritenendo insito nei suoi poteri

quello di «manipolare» i testi normativi soggetti al suo controllo. Sul punto è d'uopo chiarire che l'affrancamento non si è tradotto in una disapplicazione delle previsioni di diritto positivo – sopra passate brevemente in rassegna – che impongono un controllo di costituzionalità su un dato legislativo. Sollecitata da esigenze sistemiche sempre più pressanti (il richiamo naturale è alla funzione di «supplenza» esercitata nei confronti della ritardata attuazione dei precetti costituzionali da parte del legislatore repubblicano), la Corte ha radicato il suo giudizio, non già sulle disposizioni (*id est*, sugli enunciati linguistici contenuti in testi normativi), bensì sulle norme (cioè sui significati dagli enunciati ricavati per via interpretativa). Individuandosi l'oggetto del controllo di costituzionalità nelle norme, la Corte ha assunto la duplice veste di organo interprete delle disposizioni e, al contempo (e se del caso), di organo dotato del potere di espungere quelle disposizioni non armonizzabili con il dettato costituzionale. Si è venuta così a creare la situazione per cui la Corte, svolgendo un controllo sulle norme, può addivenire all'annullamento di disposizioni, ma anche alla loro modifica, onde ripristinare una situazione di corrispondenza tra i significati deducibili dal testo legislativo e quelli costituzionalmente possibili.

La possibilità di «manipolare» le disposizioni legislative si è quindi tradotta nella (auto-)attribuzione del potere di rendere decisioni c.d. manipolative, decisioni cioè che, ad un dispositivo di incostituzionalità, non fanno corrispondere una caducazione *tout court* delle disposizioni, ma una loro modifica, veicolata (*i*) da ablazioni, (*ii*) da sostituzioni o (*iii*) da addizioni.

(*i*) Più in particolare, le decisioni di illegittimità costituzionale di tipo «ablativo» sono quelle nelle quali la Corte dichiara l'incostituzionalità di una disposizione «nella parte in cui» prevede un qualcosa che non doveva prevedere (con la sentenza si elimina, dunque, un frammento).

Uno dei primi casi nei quali la Corte ha utilizzato questa tipologia decisoria è rappresentato dalla sentenza n. 63 del 1966, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice civile concernenti il regime della prescrizione del diritto alla retribuzione per il lavoro salariato. L'incostituzionalità non è stata pronunciata per tutta la disciplina, bensì «limitatamente alla parte in cui» si consentiva che la prescrizione del diritto decorresse durante il rapporto di lavoro: la Corte all'uopo ha rilevato che «in un

rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; di modo che la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale».

Un analogo provvedimento è stato adottato con la sentenza n. 11 del 1979, con cui si è dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevedeva la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendevano la parola in una riunione in luogo pubblico di cui non fosse stato dato il necessario preavviso alle autorità. Per l'effetto di questa decisione, l'incriminazione restava a carico dei promotori, ma si eliminava per tutti gli altri partecipanti (anche attivi) alla riunione.

(ii) Nelle decisioni «sostitutive» si dichiara la disposizione incostituzionale «nella parte in cui» prevede una certa cosa «anziché» un'altra (la sentenza ha l'effetto di sostituire un frammento di norma con un altro).

L'esempio classico è quello della sentenza n. 15 del 1969, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del codice penale che prevedeva il potere del ministro della giustizia di concedere l'autorizzazione a procedere per i casi di vilipendio della Corte costituzionale. Una siffatta previsione, lesiva della posizione istituzionale della Corte, è stata dichiarata incostituzionale, non già nel suo complesso, bensì «nei limiti in cui attribui[va] il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro [...] anziché alla Corte stessa».

Un analogo dispositivo è contenuto nella sentenza n. 409 del 1989, nella quale, ai fini di procedere ad una equiparazione ad altro reato considerato di pari disvalore, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui determinava la pena edittale, per i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.

(iii) Attraverso le decisioni «additive», la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione «nella parte in cui non» prevede un

qualcosa (con il che la sentenza aggiunge un frammento alla norma oggetto del giudizio).

Tra i primi esempi di decisioni additive può citarsi la sentenza n. 190 del 1970, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che prevedeva la presenza del pubblico ministero all'interrogatorio dell'imputato. La ragione dell'incostituzionalità non risiedeva, evidentemente, in ciò che essa contemplava, bensì in ciò che essa taceva, ed in particolare la (necessaria) presenza del difensore dell'imputato al medesimo interrogatorio, donde una declaratoria, da parte della Corte, che ha introdotto questo frammento normativo.

Altra sentenza additiva particolarmente rilevante – tra le molte – è quella resa con la sentenza n. 68 del 1978, avente ad oggetto l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in tema di *referendum*. La disposizione impugnata stabiliva che, in caso di abrogazione di disposizioni normative destinate ad essere soggette ad un *referendum* abrogativo, l'*iter* di questo veniva bloccato. La Corte si è pronunciata nel senso dell'incostituzionalità dell'articolo citato limitatamente alla parte in cui non prevedeva che, se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum* venisse accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* dovesse effettuarsi sulle nuove disposizioni legislative.

Come è chiaro, questo tipo di statuizioni si allontana piuttosto marcatamente dal modello di giudice costituzionale disegnato in funzione meramente annullatoria, donde una paventata sovrapposizione della Corte al legislatore, traducibile come una ingerenza della Corte stessa in un campo che dovrebbe esserle precluso, quello, cioè, di innovare anche in positivo l'ordinamento giuridico.

In realtà, le sentenze manipolative soggiacciono alla medesima logica delle altre decisioni di illegittimità costituzionale, nella misura in cui tanto le une quanto le altre sono mosse *unicamente* dal raffronto tra la disposizione di legge e la Costituzione. Ne discende che, anche quando la Corte procede alla manipolazione di una disposizione, lo fa esclusivamente perché a ciò costretta al fine di rendere la disposizione conforme alla Costituzione. È l'incontornabile

rispetto della Costituzione a guidare la Corte sull'*an* della manipolazione e sul *quid* che dalla manipolazione risulta. Non si ha, dunque, creazione «libera» di nuovo diritto, ma deduzione di contenuti normativi da principi presenti nell'ordinamento giuridico, e segnatamente dalla Costituzione: la manipolazione avviene (e può avvenire solo se) a «rime obbligate».

Proprio tenendo conto dei limiti che si impongono alle sentenze manipolative, si trae l'argomento per configurare le decisioni additive, quelle cioè in cui la Corte aggiunge un frammento normativo, come la reazione ad omissioni da parte del legislatore, omissioni non apprezzabili sul piano dell'*an* dell'azione, bensì sul piano dei contenuti del prodotto dell'azione posta in essere. L'omissione, in questo caso, è, infatti, il frutto di una azione incompleta, perché il legislatore, nel disciplinare un certo settore dell'ordinamento, ha difettato nell'inserimento di un qualche contenuto normativo.

3. Le peculiarità delle sentenze additive

Collegandosi invariabilmente l'addizione di contenuti normativi alla necessità di rendere la disposizione legislativa conforme (*rectius*, le norme ricavabili dalla disposizione conformi) alla Costituzione, si riducono drasticamente le peculiarità delle sentenze additive rispetto alle altre decisioni di illegittimità costituzionale. La discrasia maggiore è, non a caso, riscontrabile nel dispositivo, in ragione dell'espressa enunciazione, nelle additive, del nuovo frammento normativo che la Corte dalla Costituzione deduce.

La peculiarità del dispositivo, che non ha ripercussioni significative sullo stile argomentativo della decisione, ha, peraltro, alcuni inevitabili riflessi sulla *ratio decidendi*. Al riguardo, possono enuclearsi tre profili da prendere in considerazione.

a) Innanzi tutto, dalla motivazione deve (non può non) risultare il procedimento logico-deduttivo che conduce all'individuazione del frammento normativo che manca all'interno della disposizione oggetto del giudizio. Questo frammento deve essere posto a raffronto con i contenuti già presenti nella disposizione, onde cogliere elementi di comunanza e/o elementi di differenziazione che giustifichino o meno l'ampliamento della portata di un

precetto attraverso una aggiunta testuale. Trattasi, in altri termini, di una applicazione del canone dell'eguaglianza, tale per cui la Corte è chiamata ad operare un confronto tra le fattispecie previste dalla disposizione censurata e quelle che da essa non risultano: l'addizione è, infatti, configurabile soltanto nel caso in cui questo confronto abbia dato esiti positivi in ordine alla assimilabilità delle fattispecie.

Nell'ottica dell'esperimento del giudizio in ordine alla sussistenza di una violazione del principio di eguaglianza, (anche) ai fini di eventualmente pronunciare una sentenza additiva, la Corte deve altresì valutare quale rapporto sussista tra la norma presente nell'ordinamento e quella che si chiede alla Corte di aggiungere (*recte*, di esplicitare). In tal senso, particolarmente eloquente è un brano contenuto nella sentenza n. 383 del 1992, peraltro ripreso da decisioni precedenti (ed in seguito ribadito in forme assolutamente analoghe): «il principio di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di legge da cui è tratto il *tertium comparationis* ha natura di norma derogatoria a una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua dell'art. 3 Cost. non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anziché eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo».

Due esempi, tra i molti che potrebbero essere citati, illustrano le dinamiche argomentative e decisorie che sono utilizzate dalla Corte.

Con la sentenza n. 295 del 1995, è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-*ter*, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedeva che lo Stato e gli enti ed istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato potessero chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorressero i presupposti di cui all'art. 635 dello stesso codice. Secondo il giudice remittente, la norma impugnata (la cui *ratio* si riteneva ravvisabile nella tutela concessa al creditore contro le manovre dilatorie poste in essere dal debitore mediante l'instaurazione preventiva di un giudizio di accertamento negativo del credito) si poneva in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

la irragionevole discriminazione operata nei confronti degli enti di previdenza rispetto ai comuni creditori.

Contrariamente a questa prospettazione, la Corte ha rimarcato che, «seppure non si appales[asse] come l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima», l'esclusione della concedibilità dell'ordinanza *de qua* con riguardo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici, allorquando questi si avvalessero dello specifico materiale probatorio contemplato dall'art. 635 del codice di procedura civile, non poteva per ciò solo essere considerata irrazionale e lesiva del principio di uguaglianza. Risultava infatti evidente «la sostanziale differenza tra i casi in cui il soggetto fornisce la prova scritta del credito proveniente dal debitore o da terzi e le fattispecie caratterizzate dalla particolare valenza attribuita alla documentazione formata e proveniente dallo stesso creditore, in ragione della sua peculiare qualificazione soggettiva, posta in rapporto alle finalità pubbliche ed istituzionali perseguite». Né, in senso contrario, poteva essere richiamata l'avvenuta inclusione, nell'ambito di operatività della tutela interinale in oggetto, delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 del codice di procedura civile, nelle quali la prova appare strutturalmente analoga a quella contemplata nel primo comma del seguente art. 635. E ciò, anzitutto, perché si tratta di norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali in tema di prova nel processo civile, come tale non idonea a fungere da *tertium comparationis*. E, poi, perché comunque la deroga (in senso estensivo) da essa operata alla disposizione dell'art. 2710 del codice civile è volta ad agevolare, non il creditore in ragione della sua qualità, bensì la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare affidamento che è richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi.

Nella medesima prospettiva, con la sentenza n. 97 del 1996, è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, lettera c), della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui non prevedeva che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo fossero ammessi ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio

private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati dal competente Ministero dell'interno.

Onde suffragare la richiesta di una pronuncia additiva, il giudice rimettente rilevava che la denunciata disposizione si poneva in contrasto, tra l'altro, con l'art. 3 della Costituzione, per l'illogica discriminazione operata a carico dei predetti imprenditori rispetto ai titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili (solo relativamente ai quali era prevista l'istituzione del servizio privato), nonché per la conseguente compressione del diritto all'iniziativa economica privata dei titolari dei locali di pubblico spettacolo.

La Corte ha replicato sottolineando come la diversità delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali ed i locali di pubblico spettacolo, circa la facoltà di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifichi perché riguarda specifiche e distinte realtà, tra le quali non v'è coincidenza con riferimento all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia. Oggetto che in via primaria va individuato, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumità del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.

L'evidente disomogeneità delle situazioni messe a confronto ha fatto dunque escludere in radice che si potesse ritenere irrazionale la prospettata disparità di trattamento, «pur prescindendo da ogni rilievo circa la possibilità che nella specie ven[isse] evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato che la disposizione assunta quale *tertium comparationis* [aveva] natura di norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale desumibile dal complessivo sistema normativo».

b) Una volta individuato il frammento normativo ipoteticamente da aggiungere, la motivazione deve dar conto della indefettibilità dell'addizione. Altrimenti detto, perché l'additiva sia configurabile, la Corte costituzionale deve previamente verificare che la relativa pronuncia sia legittimata dalla impossibilità di esercitare scelte in ordine all'*an* ed al *quid* da aggiungere. In difetto di «rime obbligate» entro cui inscrivere l'opera della Corte, questa non può che ritrarsi, salvo porre in essere una attività creativa che le è istituzionalmente preclusa, in virtù del suo ruolo ed in virtù del monopolio affidato agli organi politici (il

Parlamento, *in primis*) di trasfondere nel diritto positivo scelte liberamente effettuabili (*scil.*, nei limiti del rispetto della Costituzione).

Particolarmente incisiva è la motivazione contenuta nella sentenza n. 109 del 1986. Nella specie, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118, che prevedeva la decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonché per gli acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), in caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

Riteneva il giudice *a quo* che la disposizione suddetta, riferendosi espressamente ai soggetti suindicati, escludesse dalla decadenza tutti gli altri conduttori: il che avrebbe contrastato con l'art. 3, primo comma, Cost., relativo al principio di eguaglianza, non sussistendo alcuna plausibile ragione di non estendere la perdita del beneficio della sospensione dell'esecuzione a tutti i conduttori che si fossero resi morosi.

In concreto, l'ordinanza di rimessione era dunque diretta ad una pronuncia con cui la Corte, sopprimendo la limitazione soggettiva sopra ricordata, estendesse la disposizione impugnata a tutti i conduttori di alloggi destinati ad abitazione.

In proposito, la Corte, onde argomentare la decisione di inammissibilità adottata, ha sottolineato che «una decisione additiva è consentita, com'è *ius receptum*, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata». Di contro, «quando [...] si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore». L'estensione del contenuto della norma impugnata nella specie implicava la necessità di valutare se opportunamente oppure no la prevista decadenza era stata limitata a coloro che, godendo dei particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o

agevolata, avevano correlativamente obblighi più rigorosamente sanzionati. La Corte, quindi, avrebbe dovuto svolgere un'opera propria della funzione legislativa, il che ovviamente non le era consentito.

Sono, peraltro, piuttosto frequenti le decisioni nelle quali il rispetto della discrezionalità del legislatore si pone come un argine invalicabile nell'operato della Corte.

Ad esempio, la sentenza n. 71 del 1983 ha dichiarato l'inammissibilità della questione avente ad oggetto gli articoli 1 e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, «nella parte in cui non escludono dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165» (sul «divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo»). L'inammissibilità è stata motivata proprio dal tipo di pronuncia richiesta. Lo stesso giudice *a quo* considerava, infatti, indubitabile «che la scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il carattere di reato spett[asse] al legislatore ordinario»; e nondimeno ipotizzava che la Corte si sostituisse al legislatore nel dichiarare esclusa dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge n. 165 del 1962. Al riguardo, la Corte ha evidenziato che «decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, cui non è dato sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune, aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente fissata dalla legge».

Ancora, nel giudizio concluso con la sentenza n. 8 del 1987, il giudice *a quo* – nel delineare il profilo della condizione di svantaggio del genitore che, intendendo procedere al riconoscimento tardivo del figlio infrasedicenne, già riconosciuto dall'altro genitore, può esserne impedito dal mancato consenso di questo, superabile solo con una sentenza del Tribunale che tiene luogo del consenso mancante – proponeva un diverso trattamento che ristabilisse parità tra entrambi i genitori, assoggettandoli ad una autorizzazione giudiziale che valesse a controllare l'idoneità del primo come del successivo riconoscimento a realizzare l'interesse del minore. La richiesta formulata tendeva ad ottenere una risposta che rientrava nella sfera propria del potere legislativo, poiché veniva prospettata una radicale ristrutturazione della norma che interpellava la discrezionalità del legislatore e non il giudice della legittimità costituzionale.

A partire dagli anni novanta, in alcune pronunce la Corte ha fatto espresso richiamo alla necessità, onde procedere all'additiva, che sussistano le c.d. «rime obbligate».

Si segnala, a tal proposito, la sentenza n. 70 del 1994, che ha deciso le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto ad opera dell'art. 2 del decreto legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222.

La norma sottoposta a censura prevedeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se questa doveva aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

La Corte ha preliminarmente sottolineato che la questione attingeva il nucleo del delicato problema relativo alla individuazione dei confini all'interno dei quali al legislatore è consentito esercitare le proprie scelte discrezionali, nel quadro del non sempre agevole bilanciamento di valori ai quali la Costituzione assegna uno specifico risalto. Il tutto non disgiunto dai connotati di alta drammaticità che il triste fenomeno dei malati di AIDS presenta, sia sul piano delle contrapposte e gravi esigenze che dallo stesso vengono a scaturire e che ineluttabilmente si riverberano sulla intera collettività, sia per la difficoltà di individuare adeguati strumenti che valgano a consentire una prognosi di agevole remissione del fenomeno stesso.

Veniva in esame, in particolare, l'insistito e documentato richiamo a casi non sporadici di condannati che, ottenuta la liberazione in virtù della norma oggetto di impugnativa, tornano a delinquere con cadenze talora impressionanti, esponendo così a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali di quanti vengono ad essere aggrediti.

Il rilievo era «grave e preoccupa[va] non poco, specie in considerazione del non trascurabile risalto quantitativo che il fenomeno presentava, secondo le stime riferite nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge di conversione del d.l. n. 139 del 1993». Tuttavia, restava assorbente, ai fini della decisione, «verificare se l'opzione normativa ammett[esse] possibili censure soltanto sul piano della mera opportunità, oppure se la stessa [avesse] in qualche modo sconfinato dall'alveo di un corretto uso della discrezionalità, offendendo i parametri costituzionali». In una simile prospettiva, non poteva non constatarsi

che «al fondo della scelta normativa [fosse] rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento dei valori che quella scelta coinvolge[va], giacché il legislatore [aveva] inteso porre rimedio a “situazioni di estrema drammaticità”, quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, “essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio”».

La tutela di un bene primario, quale è quello della salute, costituisce, quindi, il primo termine di riferimento alla cui stregua apprezzare la conformità a costituzione della scelta legislativa, non sottacendo il rilievo che a tal fine assumono le condizioni del tutto particolari – quali sono quelle che connotano lo *status* carcerario – in cui quel bene deve trovare adeguate garanzie. Già sotto questo profilo, dunque, appariva evidente che l'alternativa tra immediata esecuzione della pena detentiva o la sua temporanea «inesigibilità» a causa di condizioni di salute, che il legislatore stesso aveva ritenuto di qualificare come incompatibili con la detenzione, «non comportava soluzioni a “rime obbligate” sul piano costituzionale, dovendosi necessariamente ammettere spazi di valutazione normativa che ben possono contemperare l'obbligatorietà della pena con le specifiche situazioni di chi vi [doveva] essere sottoposto».

Oltre che nella sentenza n. 70 del 1994, il richiamo alla assenza di «rime obbligate», onde escludere la possibilità per la Corte di pronunciare una additiva, è stato posto in esse nelle sentenze numeri 298 del 1993, 258 e 308 del 1994. Più di recente, analoga valenza ha avuto il richiamo operato nelle ordinanze numeri 380 e 432 del 2006.

Con riferimento a queste, la prima ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo e ciò anche nel caso in cui il territorio di tali comuni confini con quello di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. L'assenza di «rime obbligate» è stata nella specie ricavata dalla circostanza che, «in materia di suddivisione del

territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ai fini della determinazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo, dall'ordinamento non è possibile estrarre un'univoca e costituzionalmente obbligata soluzione che vada a sostituire quella denunciata come illegittima dal rimettente, dovendosi operare scelte (in ordine alle categorie di zone da introdurre in aggiunta alle tre già contemplate dalla norma denunciata ed al coefficiente di calcolo da attribuire a ciascuna di esse) che implicano valutazioni di plurime circostanze di fatto suscettibili di sfociare in varie e diverse soluzioni».

La seconda ordinanza ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione mediante la quale si chiedeva, nella sostanza, che la Corte introducesse, per via additiva, nel sistema, una nuova norma che avrebbe dovuto consentire al giudice amministrativo, d'ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario, nel caso in cui innanzi a sé fosse stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'intervento sollecitato tendeva, dunque, ad introdurre nel sistema di giustizia amministrativa forme di coordinamento tra i due rimedi citati, senza tener conto, però, che «le concrete modalità di coordinamento tra i due rimedi potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, [...] senza che nessuna di esse possa considerarsi costituzionalmente obbligata». La decisione del merito della questione derivava, in definitiva, dalla necessità di riconoscere «la sussistenza di spazi di valutazione normativa caratterizzati da una elevata discrezionalità legislativa», con il che «la questione sollevata si [risolveva] nella richiesta di un adeguamento a Costituzione che si presenta[va] non a rime obbligate».

In un solo caso, a quanto consta, l'esplicito riferimento alle «rime obbligate» si è collegato alla sussistenza delle condizioni per procedere ad una declaratoria di incostituzionalità di tipo additivo.

Ciò è avvenuto nella sentenza n. 218 del 1995, avente ad oggetto la (ritenuta) illegittimità del regime di incompatibilità tra assegno (o pensione) di invalidità ed indennità di mobilità.

La Corte ha avuto cura di precisare che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire eventuali rapporti di non cumulabilità ovvero di

incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali o assistenziali. È possibile quindi che in un bilanciamento complessivo degli interessi e dei valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze della solidarietà e della liberazione dal bisogno (art. 38 della Costituzione) con i limiti conseguenti alla necessità di preservare l'equilibrio della finanza pubblica (art. 81 della Costituzione) il legislatore – in una situazione in cui si verificano plurimi eventi oggetto di assicurazioni sociali – valuti come sufficiente l'attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua famiglia. Questa concentrazione dell'intervento del sistema di sicurezza sociale in un'unica prestazione deve però soddisfare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), non potendo pretermettersi che in generale chi subisce plurimi eventi pregiudizievoli si trova esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non potrà, rispetto a quest'ultimo, avere un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva (e non già limitata a specifici aspetti o periodi) della pluralità di trattamenti astrattamente spettanti in ragione della pluralità di eventi verificatisi.

Nella fattispecie il regime della rigida incompatibilità, non temperata dalla facoltà di opzione, è stata valutata con riferimento alla particolare ipotesi in cui i plurimi eventi verificatisi erano quelli del collocamento in mobilità e quello dell'invalidità ed i trattamenti astrattamente concorrenti erano quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione) di invalidità. La ponderazione comparata di tali due trattamenti svelava l'«intrinseca irragionevolezza», che ridondava in disparità di trattamento, del rigido criterio dell'incompatibilità. Pur essendo sia l'assegno che la pensione di invalidità idonei a realizzare *singulatim* la finalità previdenziale dell'assicurazione sociale (art. 38 della Costituzione), si aveva però che il lavoratore parzialmente invalido, ove collocato in mobilità, veniva a trovarsi in una situazione di più urgente bisogno del lavoratore valido, anch'egli collocato in mobilità, essendo prevedibile che egli, rispetto a quest'ultimo, avesse maggiori esigenze di mantenimento. Invece – essendo l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidità – si aveva che, nella medesima comunità di lavoratori

collocati in mobilità, i lavoratori invalidi percepivano una prestazione quantitativamente inferiore a quella dei lavoratori validi.

Di tale palese incongruenza – nella fattispecie non giustificata neppure se si considerava globalmente la possibile più estesa durata del trattamento di invalidità rispetto a quello di mobilità perché lo stato di invalidità aggravava il rischio della disoccupazione involontaria insito nel collocamento in mobilità – si era reso conto il legislatore stesso, che aveva corretto il regime dell'incompatibilità introducendo la indicata facoltà di opzione; ma anche nel periodo precedente, per emendare l'evidenziato vulnus, la prevista incompatibilità, con riferimento ai suddetti trattamenti concorrenti, avrebbe dovuto comunque far salva la facoltà di opzione.

La *reductio ad legitimitatem* era comunque possibile con una pronuncia additiva, «perché desumibile “a rime obbligate” dalla disciplina dell'opzione successivamente introdotta»; opzione, quindi, esercitabile ora per allora.

c) Parallelamente allo scrutinio in ordine all'esistenza di addizioni obbligate, la Corte deve anche verificare – ciò che ben può, comunque, emergere solo implicitamente dalla motivazione – il settore dell'ordinamento nel quale il frammento normativo dovrebbe collocarsi. Ciò in quanto esistono ambiti nei quali le sentenze additive patiscono limitazioni particolari: il riferimento va alle prestazioni poste a carico dei pubblici poteri, su cui si avrà però modo di soffermarci *infra*, al par. seguente, e, soprattutto, alla materia penale.

In applicazione di un principio di stretta legalità, enunciato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), si ritiene, infatti, preclusa alla Corte la pronuncia di additive in materia penale che agiscano *in malam partem*, estendendo la portata di una norma incriminatrice.

L'applicazione del principio di stretta legalità in materia penale è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale. Particolarmente esplicita (tanto da costituire il *leading case* in materia) è, al riguardo, la sentenza n. 42 del 1977, che ha deciso un giudizio in cui si poneva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (la legge sulla stampa), nella parte in cui esso faceva riferimento esclusivamente a stampe e stampati, cioè alla

riproduzione di più esemplari di un medesimo scritto, mancando qualunque riferimento alla diffusione di notizie con mezzi diversi dalla stampa in senso tradizionale (nella specie, si faceva questione dell'applicazione della disciplina penale agli autori di un telegiornale).

Da siffatta omissione, il giudice *a quo* traeva la constatazione di una disparità di trattamento – irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza – conseguente alla indicata situazione legislativa previsto per gli autori di una diffamazione commessa a mezzo stampa e quello per gli autori del medesimo reato commesso a mezzo di diffusione radiofonica, sottoposti invece al regime comune.

La soluzione preconizzata, consistente nell'estensione ai reati commessi a mezzo radiodiffusione della disciplina più grave prevista per i reati commessi a mezzo stampa, è stata dichiarata inammissibile, in quanto, anche a ritenere che la Corte costituzionale possa eliminare dall'ordinamento norme penali di favore allo scopo di restaurare il vigore generale delle norme incriminatrici derogate, restando riservato ai giudici di merito valutare l'efficacia di una simile pronuncia nei giudizi penali in corso, è certo che essa, invece, non può, sempre nella materia penale, sottrarre alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle in una disciplina speciale che si ritiene più congruamente tutelare gli interessi coinvolti e tanto meno quando ciò comporti un aggravamento di pena. Simile scelta, che deve essere definita eminentemente politica, è infatti riservata dall'art. 25 della Costituzione al solo legislatore, restando esclusa ogni possibilità di intervento attraverso sentenze additive.

Ne è conseguito che, nella specie, la Corte, pur augurando che il legislatore provvedesse sollecitamente a colmare nella sua discrezionalità lacune eventualmente esistenti, non poteva sostituirsi ad esso e tanto meno poteva estendere norme legislative previste per un'attività determinata ad altra attività obiettivamente diversa.

Una impostazione di questo tipo, assolutamente consolidata nella giurisprudenza costituzionale, trova conferme in molte decisioni. Tra le più recenti possono segnalarsi le ordinanze numeri 187 del 2005 e 437 del 2006, ambedue di manifesta inammissibilità.

La prima ha risolto il giudizio vertente sulla legittimità costituzionale degli articoli 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), censurati in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale. Ad avviso del giudice rimettente, tale distribuzione di competenza tra il giudice di pace e il giudice ordinario avrebbe determinato una irragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio per condotte che offendevano il medesimo bene e che potevano produrre danni di pari gravità. La Corte ha evidenziato che il giudice, nella misura in cui chiedeva per il reato in esame una pronuncia che consentisse di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invocava nella sostanza un intervento additivo e di sistema *in malam partem*.

La seconda ordinanza ha definito il giudizio nel quale era stato censurato l'art. 2634 del codice civile, nella parte in cui irragionevolmente esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Secondo il giudice rimettente, la norma censurata – assoggettando a sanzione penale soltanto «gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale» – limita in modo irragionevole i soggetti attivi del reato, perché esclude la punibilità del socio nel caso in cui questo, al pari dell'amministratore, concorra a deliberare un atto di disposizione di beni sociali in conflitto di interessi con la società. Nell'ordinanza di manifesta inammissibilità, si è rilevato, in proposito, che ostava all'esame nel merito della questione il secondo comma dell'art. 25 della

Costituzione, «il quale – per costante giurisprudenza [della] Corte – nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

Il principio di stretta legalità in materia penale non opera, tuttavia, in senso assoluto, giacché è ben possibile, per la Corte, introdurre manipolazioni della normativa che abbiano effetti riduttivi della portata del precetto penale.

Paradigmatica, in tal senso, è la declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 108 del 1974. Oggetto del giudizio era l'art. 415 del codice penale, in quanto, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata prevedeva e puniva il fatto dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, per tale intendendosi ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i principi propri delle dottrine che affermano la necessità del contrasto e della lotta fra portatori di interessi contrapposti, ed in quanto tali forme di manifestazione del pensiero dovevano ritenersi costituzionalmente legittime perché costituenti l'esercizio del diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione, né comportanti necessariamente l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico.

La Corte ha riconosciuto che la norma nella formulazione denunciata, non indicando come oggetto dell'istigazione un fatto criminoso specifico o un'attività diretta contro l'ordine pubblico o verso la disobbedienza alle leggi, ma l'ingenerare un sentimento, senza nel contempo richiedere che le modalità con le quali ciò si attuasse fossero tali da costituire pericolo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità, non escludeva che essa potesse colpire la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali.

Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. L'attività di esternazione e

di diffusione di queste dottrine, che non susciti di per sé violente reazioni contro l'ordine pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, non ha finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 della Costituzione.

Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, risultava in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto non precisava le modalità con cui doveva attuarsi l'istigazione ivi prevista perché questa potesse considerarsi diversa dalla manifestazione e diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine politiche, sociali, filosofiche od economiche, e, quindi, penalmente perseguibile senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21.

Conclusione necessitata era dunque quella della illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale nella parte in cui puniva chiunque pubblicamente istigasse all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non specificava che tale istigazione dovesse essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Il dispositivo era, evidentemente, di tipo additivo (incostituzionalità dell'articolo «nella parte in cui non specifica[va]»): l'effetto riduttivo del precetto rendeva, tuttavia, pienamente giustificato l'intervento della Corte nella materia penale.

Un intervento additivo in materia penale è contenuto, tra le altre, anche nella sentenza n. 139 del 1989, relativamente all'art. 266 del codice penale, relativo al reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

L'art. 266 è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, alla luce di un confronto con l'art. 212 del codice penale militare di pace, in tema di istigazione – posta in essere da militari – a commettere reati militari. La corrispondenza tra le fattispecie previste nei due articoli ha reso palese la disparità di trattamento, in quanto l'art. 212 prevedeva che la pena era sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferiva l'istigazione, mentre questo limite non era previsto dall'art. 266 del codice penale. Fatta eccezione per la diversa qualifica del soggetto agente (militare in un caso, non militare nell'altro), la ragion d'essere delle due norme a confronto sostanzialmente coincideva, di talché si rendeva necessaria l'estensione del limite di pena anche all'art. 266, conseguentemente dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui non prevedeva che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena fosse «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione».

4. Le sentenze additive di prestazione

Le decisioni additive presentano talune particolarità non trascurabili allorché il frammento normativo che la Corte aggiunge si concreta nell'addizione di una prestazione a carico dei pubblici poteri.

Una siffatta tipologia di decisioni, strettamente connessa all'esplicarsi dei postulati del *Welfare State*, non si caratterizza tanto per il dispositivo (trattandosi di una additiva non dissimile da quelle sopra passate in rassegna) quanto per la motivazione che lo sorregge. In effetti, la circostanza che la Corte introduca, nel tessuto normativo, una prestazione «nuova» (o, più frequentemente, una «nuova» categoria di beneficiari di una determinata prestazione) ha inevitabili riflessi di ordine finanziario. Sul punto, si pone, dunque, il problema relativo alla applicabilità dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ai termini del quale ogni «legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»: la c.d. «copertura finanziaria», necessaria per le fonti di matrice politica, non si applica, *a rigori*, alle decisioni della Corte costituzionale. Ciò nondimeno, la Corte, nell'introdurre nuove o maggiori spese, non può ritenere la disposizione costituzionale citata *tamquam non esset*, imponendosi un bilanciamento tra i diritti garantiti dalle prestazioni aggiunte ed il rispetto del principio cardine della corretta gestione delle finanze pubbliche. Questo bilanciamento ha avuto effetti rilevanti, ad esempio, allorché la disposizione oggetto del controllo di costituzionalità risultava viziata per violazione del principio di eguaglianza: la mancata considerazione per la situazione delle finanze pubbliche avrebbe condotto ad una equiparazione «verso l'alto», nel senso di estendere il novero dei destinatari, inserendovi coloro che, incostituzionalmente, non erano stati contemplati; l'avvenuto bilanciamento tra contrapposte esigenze ha invece condotto la Corte anche ad equiparazioni «verso il basso», alla luce delle quali il rispetto del principio di eguaglianza è stato ripristinato limitando il novero dei destinatari di una determinata prestazione, escludendo così quei soggetti che si

trovavano in una condizione assimilabile a quella di altri non presi in considerazione nel dettato legislativo. Questa tecnica decisoria trova la propria matrice nella impossibilità di non tener conto «che esiste il limite delle risorse disponibili e che in sede di manovra finanziaria spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato ed a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria»; del resto, è incontestabile che «spett[*i*] al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, bilanciare tutti i fattori giuridicamente rilevanti» (sentenza n. 99 del 1995).

Del resto, «l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come *tertium comparationis*, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione» (così, sentenza n. 421 del 1995). Il «possibile livellamento al “basso” delle categorie messe a confronto» è stato imposto, ad esempio nella sentenza n. 421 del 1995, dalla «evoluzione della coscienza sociale» oltreché dalla «grave crisi della finanza pubblica», e – pur operando retroattivamente – non ha inciso negativamente sul principio dell'affidamento del cittadino. In ogni caso, «la caducazione della norma di favore non interferisce nella discrezionalità del legislatore, il quale rimane libero di intervenire come meglio crede per riordinare la materia riconducendone la disciplina a razionalità».

Ovviamente, queste considerazioni non possono impedire alla Corte, allorché ravvisi un vizio di costituzionalità, di intervenire in maniera conseguente. Ora, nell'ambito delle sentenze «che costano», una peculiare rilevanza assumono le sentenze costituzionali attinenti principalmente a materie come l'impiego pubblico, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica (ad es. su minimi retributivi, assistenza sociale e sanitaria, capacità contributiva, integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali); decisioni comportanti aggravii finanziari non solo per lo Stato, ma anche a carico degli enti rientranti nella cosiddetta «finanza pubblica allargata». Tali pronunce costituiscono la risposta della Corte costituzionale ai comportamenti omissivi del legislatore, una risposta in positivo, cioè, rispetto a

ciò che il legislatore ha omesso di dettare, allo scopo di rimediare alla violazione della Costituzione; da ciò scaturiscono, appunto, implicazioni molto rilevanti circa il rapporto tra il giudizio di costituzionalità delle leggi e la sfera di azione del Parlamento.

Una particolare rilevanza, nella prospettiva qui delineata, assume la sentenza n. 455 del 1990, in cui la Corte ha evidenziato che gli stessi diritti fondamentali, allorché richiedano prestazioni positive a carico di strutture pubbliche, sono soggetti a condizioni ben precise, specie sul versante della spesa occorrente. Si è stabilito in proposito che, sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla «determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione» della relativa tutela da parte del legislatore ordinario. Quest'ultima dimensione del diritto alla salute comporta che, al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto ad ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali impositive di un determinato fine da raggiungere, è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. Questo principio, che è comune ad ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla Costituzione ad una puramente legislativa, ma comporta che l'attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale ed obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione.

In applicazione di questa logica argomentativa, le garanzie costituzionali poste a presidio della madre lavoratrice hanno giustificato la declaratoria di incostituzionalità, contenuta nella sentenza n. 310 del 1999, dell'art. 18 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25, nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non prevedeva l'applicabilità alle lavoratrici madri,

impegnate in tali attività, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che ha disposto l'erogazione a loro favore di un'indennità pari all'80% della retribuzione percepita.

La Corte ha nella specie ritenuto che l'incontestabile discrezionalità di cui gode il legislatore in materia previdenziale ed assistenziale incontra dei limiti, specialmente riguardo a provvidenze che non hanno soltanto carattere patrimoniale, ma che rappresentano soprattutto forme di tutela di una condizione personale (quale la maternità), che trova una peculiare considerazione costituzionale.

La Corte, del resto, ha più volte affermato che la maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice. Per assicurare tale obiettivo occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che le renderebbero in concreto più difficile svolgere il proprio insostituibile ruolo di madre: non possono, pertanto, essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice.

In definitiva la Corte ha precisato che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.

Ad altro riguardo, con la sentenza n. 467 del 2002, la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di provvidenze economiche in favore dei disabili, attesa la mancata previsione della concessione ai minori disabili che frequentino l'asilo nido dell'indennità mensile di frequenza. La Corte, sottolineate le «finalità formative» proprie del servizio fornito dall'asilo nido, ha rilevato che la mancata previsione dell'erogazione dell'indennità nell'ipotesi di bambini di età inferiore ai tre anni non trovava «alcuna giustificazione nell'ordinamento». In vista, dunque, della «tutela dei soggetti deboli», ed a fronte delle medesime finalità formative e di integrazione riconosciute agli asili nido ed alle istituzioni scolastiche dalla legislazione ordinaria, la Corte, tramite un intervento di tipo additivo, ha espresso una norma ai termini della quale si impone la corresponsione dell'indennità di frequenza anche ai bambini disabili che frequentino l'asilo nido, rinvenendo una

vera e propria «omissione incostituzionale» non superabile sul mero piano interpretativo. Il quadro normativo di riferimento, inoltre, ha reso praticabile una soluzione veramente «a rime obbligate», connotato della decisione, questo, che la Corte ha esplicitato là dove ha affermato che l'esclusione della provvidenza nell'ipotesi indicata «non trova [...] alcuna giustificazione nell'ordinamento».

Una conclamata omissione del legislatore è stata rinvenuta dalla Corte, con la sentenza n. 476 del 2002, anche nell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevedeva un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, avessero riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

Nessuna provvidenza era disposta a favore degli operatori sanitari che avessero contratto un'epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, ciò che contrastava con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da infezione da HIV.

In effetti, la ragione indennitaria, che giustificava le misure a vantaggio delle categorie previste e che il legislatore aveva esplicitamente fondato sull'insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti, non poteva non valere allo stesso modo per la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa. In particolare, non era dato comprendere perché il personale sanitario, nei casi indicati, fosse ammesso al beneficio quando si avesse a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li aveva considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando esse risultavano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.

Del resto, è indubbio che l'imperativo di razionalità della legge impone che la *ratio* degli interventi legislativi del tipo in questione sia perseguita integralmente. Se ciò non avviene, la previsione legislativa ingiustificatamente mancante determina una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione.

Al fianco di questo tipo di additive di prestazione, nella giurisprudenza costituzionale si rinvencono altresì tipi di sentenze che sono causa soltanto indiretta di nuovi oneri, con il che non sembra possano porsi problemi di copertura *ex art.* 81, quarto comma, della Costituzione: infatti, può accadere che

fonte delle nuove o maggiori spese non sia di per sé la situazione normativa venutasi a creare a seguito dell'emanazione della sentenza, ma la necessità di rinnovare atti compiuti sulla base della normativa dichiarata incostituzionale. Casi del genere sono riscontrabili nelle sentenze n. 284 del 1987 (che ammette a partecipare ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori i lettori privi di una certa anzianità di servizio), n. 399 del 1988 (che consente di beneficiare della riserva di posti nei concorsi magistrali anche ai «precari») e n. 39 del 1989 (che consente di partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso nel ruolo dei ricercatori universitari confermati i lettori incaricati *ex art. 24* della legge 24 febbraio 1967, n. 62). L'effetto di queste sentenze può essere la necessità di effettuare nuovamente i concorsi, dai quali erano stati esclusi determinati soggetti che secondo la Corte avevano diritto a parteciparvi.

Analoghe ipotesi in cui l'amministrazione pubblica ha dovuto far fronte a nuove impreviste richieste di pagamento, senza che venisse immediatamente in rilievo l'art. 81 della Costituzione, si sono verificate in presenza di pronunzie caducatorie che hanno eliminato un breve termine di decadenza per l'esercizio di un diritto di credito nei confronti della pubblica amministrazione, di talché nuovi ricorsi, che sarebbero stati dichiarati inammissibili, hanno potuto essere presentati: possono segnalarsi, al riguardo, la sentenza n. 8 del 1976 (che ha annullato la disposizione che prescriveva il termine perentorio di novanta giorni per la proposizione alla Corte dei Conti dei ricorsi in materia di pensioni civili) e la sentenza n. 97 del 1980 (che ha annullato analoga norma in materia di pensioni di guerra).

5. Le sentenze additive di principio

I caratteri propri delle sentenze additive rendono evidente la delicatezza del ruolo che la Corte si assume nel colmare il *deficit* di contenuti normativi che affligge la disposizione oggetto del suo scrutinio. La delicatezza, come si è avuto modo di segnalare, si apprezza particolarmente in relazione alla necessità di non oltrepassare i limiti che alla Corte sono imposti dal proprio ruolo. Certo è, tuttavia, che non di rado si danno fattispecie nelle quali la Corte rileva l'esistenza di una lacuna da colmare, dovendo al contempo constatare che, qualora fosse essa

stessa a colmarla, la funzione di giudice delle leggi finirebbe per divenire (anche) altro, sovrapponendosi alle determinazioni che istituzionalmente sono di spettanza degli organi politici.

In buona sostanza, uno dei limiti che si impongono alle sentenze additive, riassumibile nel doveroso rispetto della discrezionalità legislativa, produce il duplice effetto di non precludere la affermazione della sussistenza di un'incostituzionalità e, per altro verso, di imporre alla Corte di arrestarsi nell'opera di ricucitura della coerenza dell'ordinamento giuridico: di fronte a più addizioni possibili (e costituzionalmente consentite), la Corte non è legittimata a scegliere.

Ora, al fine di superare una situazione in cui l'incostituzionalità accertata non può essere dichiarata, si potrebbe ipotizzare una declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisse l'intera disposizione, ciò che non porrebbe problemi in ordine al rispetto della discrezionalità legislativa. Non mancherebbero, però, gli inconvenienti, agevolmente apprezzabili, ad esempio, di fronte ad una disposizione che offrisse garanzia nei confronti di determinate situazioni senza estenderle ad altre: la caducazione *tout court* della disposizione avrebbe come conseguenza, non già un rimedio nei confronti di una non conformità alla Costituzione, ma l'aggravamento del vizio, discendente dalla (ulteriore) contrazione delle situazioni garantite.

Proprio nell'ottica di una più compiuta affermazione del principio di costituzionalità, che faccia salve comunque le prerogative degli organi politici, nella giurisprudenza costituzionale – a partire dalla seconda metà degli anni ottanta – sono emerse decisioni di tipo nuovo, per lo più definite come «additive di principio».

Con queste sentenze, la Corte, dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione oggetto del giudizio «nella parte in cui non» (come nelle additive «classiche»), non procede ad individuare il frammento normativo che difetta, ma indica il principio generale cui rifarsi nel riempire di contenuti la lacuna riscontrata.

Da una rapida (e meramente indicativa) rassegna di sentenze additive caratterizzate dalla genericità del dispositivo (nel senso sopra chiarito) può cogliersi il significato di questa tecnica decisoria, impiegata in settori

particolarmente «sensibili», onde contemperare le diverse esigenze (concrete) che soggiacciono al giudizio della Corte allorché essa si trova a statuire su norme di legge.

Uno dei primi esempi è rappresentato dalla sentenza n. 560 del 1987, con cui è stato definito il giudizio avente ad oggetto l'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui limitava l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ad un massimo di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite di lire 25 milioni per sinistro, senza stabilire, né all'origine né successivamente, alcuna forma di adeguamento di tali limiti.

Constatata la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilità dei termini monetari in cui si esprimeva, era assoggettato nel decorso del tempo alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato, la Corte ha dedotto la irrazionalità della disposizione legislativa che non collocava nel flusso temporale la ponderazione dei valori monetari della prestazione risarcitoria.

Ciò nondimeno, non poteva non restare nella discrezionalità del legislatore la scelta dei modi per ripristinare la *par condicio* tra le vittime della strada per sinistri cagionati da veicoli non identificati e la generalità degli aventi diritto al risarcimento dei danni coperti da polizza di assicurazione, donde la declaratoria di incostituzionalità della disposizione «per la parte in cui non prevede[va] l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati».

Sulla scorta di analoghe considerazioni, la sentenza n. 497 del 1988 ha censurato la disposizione legislativa che fissava in lire 800 al giorno l'indennità ordinaria di disoccupazione (art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114), dichiarandone l'incostituzionalità «per la parte in cui non prevede[va] un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato».

Alla stessa logica è da ascrivere la *ratio decidendi* che ha sorretto la sentenza n. 420 del 1991, là dove si è dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in tema di responsabilità

del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, «nella parte in cui non prevede[va] un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento».

Più recentemente, la sentenza n. 270 del 1999 ha avuto ad oggetto l'art. 4, primo comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), censurato in quanto, vietando espressamente di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, si riteneva che violasse il principio della parità di trattamento tra le fattispecie di parto a termine e di quello prematuro, in quanto sarebbe risultato adeguatamente tutelato solo il primo e non anche il secondo. Sarebbe stato altresì pregiudicato il valore costituzionale della protezione della famiglia e quello della tutela del minore, atteso che la disposizione denunciata non consentiva, nel caso di parto pre-termine, la «frazionabilità» del periodo di astensione obbligatoria e la decorrenza di parte della stessa dalla data di ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista del parto, anziché da quella reale, così da consentire un'adeguata tutela della puerpera.

La Corte ha riconosciuto l'incongruenza della normativa impugnata, sottolineando come potessero proporsi diverse soluzioni con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l'inizio al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare ovvero alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. Se la scelta tra l'una e l'altra spettava certamente al legislatore, si precisava, però, che, accertata l'illegittimità costituzionale della norma, in assenza di un intervento legislativo sarebbe stato il giudice a (dover) individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie in conformità dei principi costituzionali. In questa prospettiva, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpiva la disposizione impugnata «nella parte in cui non prevede[va] per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino».

Ancora, da segnalare è la sentenza n. 158 del 2001, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non

ricosce[va] il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che prest[asse] la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria». A tanto la Corte è giunta sottolineando come il diritto al riposo annuale integri una di quelle «posizioni soggettive» che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione, pur senza poter trascurare le peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti, le quali «comportano che le concrete modalità (di forme e tempo) di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario, devono essere compatibili con lo stato di detenzione». Queste modalità «possono, quindi, diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle dipendenze dell'amministrazione carceraria o di terzi), oppure si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà; diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione precisare».

Mediante la sentenza additiva di principio, la Corte instaura, dunque, un dialogo, non solo con il legislatore, chiamato a colmare il difetto di normazione, ma anche con i giudici, sui quali ricade, nelle more dell'intervento legislativo, il compito di dar seguito, nella concretezza dei rapporti giuridici, al principio enunciato nella decisione di illegittimità costituzionale.

Particolarmente esplicita, con riguardo agli effetti delle pronunce ora in esame, è la sentenza n. 295 del 1991, nella quale si è evidenziato che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa – com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo – mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto».

Come è chiaro, il dialogo trilatero assume forme diverse a seconda del tipo di principio che la Corte deduce. In particolare, la variabile di cui tener conto è il grado di determinatezza, giacché al decrescere di essa si rende indefettibile, nella prospettiva applicativa, l'opera del legislatore, sostituibile, invece, allorché

le indicazioni della Corte offrano ai giudici comuni una base sufficiente su cui innestare la loro attività ermeneutica.

La giurisprudenza della Corte, soprattutto della prima metà degli anni novanta, non manca di esempi di decisioni additive di principio la cui caratteristica è quella di rivolgersi primariamente al legislatore, unico soggetto istituzionalmente in grado di corrispondere alle indicazioni contenute nella sentenza.

La decisione probabilmente più nota è quella resa con la sentenza n. 243 del 1993, concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti statali, da taluno definita – per le ragioni che si diranno tra breve – alla stregua di una sentenza di incostituzionalità «con delega al legislatore». La disciplina censurata risultava in tale occasione in contrasto sia con il principio di eguaglianza e di razionalità, sia con i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, là dove ometteva di includere nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti statali l'indennità integrativa speciale.

Nel dispositivo, le disposizioni oggetto del giudizio [i combinati disposti dell'art. 1, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210] sono state dichiarate incostituzionali «nella parte in cui non preved[eva]no, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione».

Il riferimento alla motivazione si è collegato all'affermazione, in questa contenuta, secondo cui la declaratoria di incostituzionalità «comporta[va] il riconoscimento della titolarità – in capo ai soggetti interessati – del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto».

In concreto, peraltro, spettava al legislatore, «determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo». Ne discendeva che, se «l'intervento del legislatore – in forza della [...] dichiarazione di illegittimità costituzionale – [era] necessario per reintegrare l'ordine costituzionale violato, esso [doveva] avvenire con adeguata

tempestività». E considerando che lo stesso legislatore avrebbe dovuto provvedere «al reperimento ed alla destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari che ne consegu[iva]no, la predisposizione dei suddetti meccanismi di omogeneizzazione [avrebbe dovuto] essere avviata in occasione della [successiva] legge finanziaria, o comunque nella prima occasione utile per l'impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio».

A rafforzare queste indicazioni contenutistiche e temporali, la Corte precisava, in chiave monitoria (sul tema, v. *infra*) che, «naturalmente», se il legislatore non si fosse conformato, «oppure se i tempi del graduale adeguamento alla legalità costituzionale si [fossero prolungati] oltre ogni ragionevole limite, ovvero, se i principi enunciati nella [...] decisione [fossero risultati] disattesi, [la] Corte, se nuovamente investita del problema, non [avrebbe potuto] non adottare le decisioni a quella situazione appropriate».

Anche in precedenza, la Corte aveva adottato decisioni riconducibili alla stessa tipologia della sentenza n. 243 del 1993. In tal senso, possono menzionarsi le sentenze numeri 204 e 232 del 1992.

Con la prima, è stata accolta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 15 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. La prima disposizione vietava il cumulo dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi iniziato posteriormente al 31 dicembre 1978; la seconda stabiliva il congelamento degli incrementi dell'indennità integrativa speciale, accertati dal 1° gennaio 1979, nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi in corso alla data del 31 dicembre 1978. Siffatte previsioni venivano considerate, dal giudice rimettente, contrastanti con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto implicanti una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza che fosse stabilito il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale tale decurtazione diventava operante. L'accoglimento della questione – declinato nella forma dell'additiva di principio: incostituzionalità delle disposizioni «nella parte in cui non determina[va]no la misura della retribuzione, oltre la quale diventa[va]no operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale» – è stato corredato dalla

precisazione secondo cui la determinazione della retribuzione minima e della relativa decorrenza spettava al legislatore, la cui discrezionalità doveva chiaramente esplicitarsi in modo da salvaguardare i precetti costituzionali.

Con la seconda sentenza, applicando sostanzialmente la stessa *ratio decidendi*, la Corte ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il trattamento del titolare di pensione o di assegno rinnovabile che prestasse opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, per il quale si prevedeva che non gli competesse la tredicesima mensilità per il periodo in cui aveva prestato detta opera retribuita. La disposizione è stata censurata dalla Corte «nella parte in cui non determina[va] la misura della retribuzione, oltre la quale non compete[va] la tredicesima mensilità».

Più di recente, deve menzionarsi la sentenza n. 171 del 1996, recante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), «nella parte in cui non prevede[va], nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede[va] altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza».

L'articolato dispositivo è da leggersi in connessione con la parte finale della motivazione, con la quale la Corte – riconosciuta l'impossibilità di mutuare, per l'astensione di avvocati e procuratori legali, discipline dettate per altre categorie – ha evidenziato di non poter «che lasciare al legislatore di definire in modo organico le misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, essendo [alla Corte stessa] preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni».

6. Le additive di procedura

Tra le decisioni additive, una tipologia di recente elaborata dalla giurisprudenza costituzionale può essere indicata come quella delle «additive di

procedura». Sono, queste, sentenze additive in tutto assimilabili, sul piano strutturale, alle additive classiche o, talvolta, alle additive di principio. A mutare è il contenuto dell'addizione, che ha precipuamente ad oggetto il procedimento di formazione della legge oggetto del giudizio o – più frequentemente – di altri atti disciplinati dalla legge medesima. La Corte, in altri termini, aggiunge contenuti normativi a disposizioni di tipo procedimentale, al fine di inserire momenti o fasi all'interno dell'*iter* approvativo.

Questa tipologia decisoria, astrattamente valida per qualunque procedimento, acquista una particolare importanza nei rapporti tra lo Stato e le Regioni, giacché gli interventi posti in essere dalla Corte nel recente passato hanno veicolato una pervasiva applicazione del principio di leale cooperazione tra gli enti territoriali, suggerendo un allontanamento dal regionalismo «duale» (originariamente proprio dell'esperienza italiana) in favore di una maggiore compenetrazione delle competenze e degli interventi tra gli attori istituzionali dei diversi livelli di governo.

In quest'ottica, è da constatare che le sentenze additive di procedura hanno assunto una particolare rilevanza negli ultimi anni a seguito della nuova ripartizione di competenze legislative ed amministrative tra Stato ed autonomie territoriali (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Materie e competenze che si intersecano, spesso in assenza di un criterio certo ed univoco per ascrivere la disciplina impugnata a parametri costituzionali ben individuabili, e che rendono quindi indispensabile il ricorso a moduli cooperativi proprio per ovviare ad una lacuna normativa, là dove il legislatore non ha considerato che la previsione dell'intervento di un organismo misto, deputato istituzionalmente alla composizione di interessi contrapposti tra lo Stato e le autonomie territoriali, avrebbe evitato l'intervento additivo della Corte.

Significativa, in tal senso, è – tra le molte che potrebbero essere menzionate – la sentenza n. 219 del 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, 76° e 82° comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui, nell'autorizzare il Ministro del lavoro a prorogare per il 2004 le convenzioni con i comuni per lo svolgimento di lavori socialmente utili e nell'autorizzare il Ministro a stipulare nel 2004 nuove convenzioni direttamente con i comuni, non

prevedeva alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Analogamente, la Corte, con la sentenza n. 231 del 2005, nell'operare il controllo di costituzionalità dell'art. 4, 112°, 113°, 114° e 115° comma, della legge n. 350 del 2003, recante norme istitutive di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, per sostenere programmi finalizzati alla partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime, ha evidenziato che «il complesso normativo oggetto della impugnazione viene a collocarsi all'incrocio di materie rispetto alle quali la competenza legislativa è diversamente attribuita dalla Costituzione: esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, concorrente in materia di tutela del lavoro»; proprio da quest'ultima constatazione è stata desunta l'illegittimità costituzionale dell'esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento, in violazione del principio di leale collaborazione, nella gestione del fondo.

Anche la sentenza n. 133 del 2006 si segnala in quanto l'addizione della Corte ha completato, aggiungendo una fase procedurale costituzionalmente obbligata, il procedimento attuativo della legge impugnata. La impugnata disposizione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, infatti, prevedendo la istituzione di un fondo destinato alla ricerca scientifica, concerneva una pluralità di materie che non si esaurivano in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica, energia), non si prestava ad un giudizio di prevalenza per materia. Di conseguenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma, occorre fare applicazione del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Nel medesimo senso, la sentenza n. 213 del 2006, in materia di interventi in favore del settore ittico, ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 4, commi 29 e 30, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non stabiliva che la ripartizione delle risorse finanziarie prevista avvenissero d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Per la Corte, il rifinanziamento delle spesa, incidendo sia su ambiti di competenza statale che su ambiti di competenza regionale giustificava, a norma dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, l'attrazione in sussidiarietà, mediante allocazione delle relative funzioni ad un livello unitario

che non poteva che essere quello dello Stato. Nondimeno, sarebbe stato necessario, in ragione del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego, mediante intesa: donde la menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale.

Nel medesimo senso, si consideri, da ultima, la sentenza n. 165 del 2007, dove si sono esaminate le disposizioni della legge n. 266 del 2005 sui distretti produttivi. Per la Corte, la disciplina, in considerazione dell'obiettivo che si prefiggeva (sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano), rendeva legittima l'attrazione al centro delle funzioni amministrative e normative. Peraltro, la «chiamata in sussidiarietà» dello Stato, benché fosse giustificata, richiedeva comunque che l'intervento legislativo prevedesse forme di leale collaborazione con le Regioni. Poiché quest'ultima condizione non risultava osservata dalle norme impugnate, la Corte ha recuperato il ruolo delle Regioni in termini di coinvolgimento delle medesime, attraverso l'applicazione del modulo della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni dei poteri di tipo normativo o programmatico riservati dalle disposizioni impugnate esclusivamente ad organi statali.

7. L'omissione come «inattività» ed i moniti al legislatore

Come si è evidenziato in precedenza, manca, nel sistema italiano di giustizia costituzionale, ad eccezione di quanto si dirà nel paragrafo seguente, uno specifico rimedio contro l'omissione del legislatore intesa come «inattività».

Nonostante questa carenza, ben possono darsi casi nei quali il sindacato di costituzionalità si risolve, nei fatti (anche se non, ovviamente, sul piano teorico), in una valutazione concernente l'inerzia mostrata dal legislatore nel porre in essere norme da ritenersi costituzionalmente necessarie.

Al riguardo, vengono in rilievo in special modo i casi nei quali la Corte, pur senza addivenire a censure di incostituzionalità, pronuncia un «monito» al legislatore, invitandolo ad intervenire a disciplinare una determinata materia o fattispecie, onde rimuovere situazioni di problematica compatibilità (se non di radicale incompatibilità) della legislazione con il dettato costituzionale.

Siffatte affermazioni, inserite all'interno di decisioni di rigetto nel merito o anche di tipo processuale (ma talvolta anche in sentenze che recano un dispositivo di incostituzionalità), testimoniano della difficoltà, per la Corte, di procedere attraverso l'annullamento di disposizioni, una volta constatata la possibilità che dall'annullamento discendano, insieme con lacune nel tessuto normativo, conseguenze pregiudizievoli, per la coerenza dell'ordinamento e/o per la protezione dei diritti individuali.

Le dichiarazioni monitorie, nella loro varietà, possono assumere forme diverse: dal semplice invito rivolto al legislatore a provvedere sino alla «minaccia» di futuri interventi caducatori da parte del giudice delle leggi, allorché sia eventualmente investito di una analoga questione.

A determinare la forma del monito è, certamente, il grado di «disagio» avvertito dalla Corte: il monito, infatti, può colpire una normativa su cui si nutrano dubbi di costituzionalità, ed in tal caso il «tono» della Corte non potrà non essere meno perentorio rispetto alle ipotesi in cui si sia riscontrato un chiaro contrasto con la Costituzione (si parla, a tal proposito, di decisioni di incostituzionalità «accertata, ma non dichiarata» o di decisioni di «costituzionalità provvisoria», ad evidenziare l'assenza delle condizioni che consentano di addivenire alla pronuncia di annullamento, ad esempio perché ciò si tradurrebbe nel sovrapporre il giudizio della Corte alla discrezionalità del legislatore).

Non è, tuttavia, la sola entità del vizio a conformare il monito, ma anche la prognosi in ordine a ciò che la Corte può concretamente «minacciare». Altrimenti detto, il monito può essere il prodromo di una futura declaratoria di incostituzionalità, ma può anche essere un modo per sollecitare il legislatore affinché ponga rimedio ad una situazione alla quale la Corte, per i poteri che le sono conferiti, non può rispondere in maniera adeguata.

Limitandosi in questa sede a menzionare soltanto alcuni dei molti casi nei quali la Corte ha assolto al compito di promotore di iniziative del legislatore, possono distinguersi (i) i moniti contenuti in decisioni di rigetto (nel merito), (ii) quelli che rafforzano decisioni di incostituzionalità e, infine, (iii) quelli collegati a decisioni di tipo processuale.

(i) Tra i moniti inseriti in decisioni di rigetto nel merito, particolarmente forte nei toni, tanto da poter essere annoverato tra i casi di incostituzionalità

accertata, ma non dichiarata, è il monito contenuto nella sentenza n. 212 del 1986, concernente la pubblicità delle udienze nelle commissioni tributarie. La Corte ha rilevato che, «risultando definitivamente consolidati l'opinione dottrinale e l'orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101 Cost., correttamente interpretato».

Da segnalare è anche la sentenza n. 826 del 1988, in materia di radiotelevisione, in cui si è stigmatizzata la circostanza che siano rimaste a lungo prive di qualsiasi seguito legislativo le indicazioni sull'emittenza privata dalla Corte espresse sette anni prima (con la sentenza n. 148 del 1981). Per quanto concerne, in particolare, le trasmissioni via etere in ambito locale, il legislatore non aveva ancora dato risposta ai ripetuti richiami della Corte sulla necessità dell'adozione di una idonea disciplina che – definendo l'ambito locale e fissando i criteri per l'assegnazione delle frequenze e per il rilascio delle indispensabili autorizzazioni – armonizzasse l'esercizio dell'iniziativa privata con le esigenze del servizio pubblico nazionale. Il vuoto legislativo, protrattosi per un notevole periodo di tempo, ha oggettivamente favorito il proliferare incontrollato dell'emittenza privata che – senza richiedere la «previa» autorizzazione pur ritenuta necessaria dalla Corte – procedeva ad un'invasione dell'etere, sconfinando anche in bande assegnate ad altri utilizzatori.

Di rilievo, anche per la tematica affrontata, è la sentenza n. 155 del 2004, con la quale la Corte, tornando ad occuparsi delle norme che prevedono la sospensione – e la proroga della sospensione – della procedura esecutiva per il rilascio degli immobili, ha ribadito, insieme con l'infondatezza, il monito al legislatore già espresso nella sentenza n. 310 del 2003, rilevando, in particolare, che ove le scelte legislative «dovessero ulteriormente seguire la logica fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d'illegittimità costituzionale [...], anche in considerazione del *vulnus* che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento».

Per quanto attiene alla tematica della libertà personale, da menzionare è la sentenza n. 526 del 2000, in cui la Corte ha affermato che il potere, di cui sono titolari gli agenti della polizia penitenziaria, di perquisire i detenuti non può essere esercitato arbitrariamente, ma solo nei casi previsti dalle norme che definiscono il regime carcerario, e sempre con provvedimento motivato e suscettibile di reclamo. È da notare che, con la medesima decisione, la Corte ha rivolto un invito sia al legislatore che ai giudici: al primo, perché adeguasse l'ordinamento ai principi stabiliti dalla stessa Corte, prevedendo espressamente le forme e le modalità di impugnazione degli atti dell'amministrazione penitenziaria; ai secondi, perché si facessero carico, in assenza di interventi normativi, di garantire comunque, in via interpretativa, la giustiziabilità degli atti suddetti.

(ii) Relativamente ai moniti iscritti in decisioni di accoglimento, direttamente dai principi costituzionali è derivato il monito concernente taluni punti, non secondari, della disciplina legislativa riguardante l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): nella sentenza n. 179 del 1976, ai fini della declaratoria di incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, si è evidenziata, in linea generale, l'esigenza che i principi della personalità e della progressività dell'imposta fossero esattamente applicati, che la soggettività passiva dell'imposta fosse riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva, che al concreto atteggiarsi di questa si ponesse mentre in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità d'imposta, e, infine, che la materia trovasse adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanziasse nella libera disponibilità di essi.

Va ricordata anche la sentenza n. 436 del 1999, in ordine all'applicabilità della legge sull'ordinamento penitenziario al minore. Si trattava di una situazione, in tesi, transitoria, in vista di una legge organica di riforma esplicitamente preannunciata, ma la cui omissione si era protratta oramai da vent'anni. La Corte, nella decisione in discorso, ha sottolineato di avere più volte denunciato la disarmonia rispetto ai principi costituzionali di tale inerzia e, sprovvista com'è del potere di operare le scelte necessarie per dar vita ad un organico ordinamento penitenziario minorile, è stata costretta ad intervenire sulle singole disposizioni incompatibili con le esigenze costituzionali del diritto penale minorile: ne è derivata una declaratoria di incostituzionalità che ha escluso l'applicabilità ai

minorenni della disciplina delle misure alternative, restando però (non essendo ovviabile attraverso una pronuncia caducatoria) il problema più generale della compatibilità con la Costituzione dell'estensione ai minorenni delle norme sull'ordinamento penitenziario.

Un monito cui ha fatto seguito un immediato intervento del legislatore si rinviene nella sentenza n. 32 del 2004, recante una additiva di principio sulla scorta della quale la Corte ha esteso l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino all'apertura del dibattimento. L'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata quanto al giudice cui è demandato il compito di procedere all'interrogatorio, agli atti da utilizzare a tal fine ed al termine entro il quale l'interrogatorio deve essere espletato, nonché alle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine, ha determinato la Corte a riservare al legislatore il compito di colmare le lacune conseguenti alla sua pronuncia. Un compito adempiuto con l'emanazione del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 20 (di quattro giorni successivo alla decisione della Corte), convertito dalla legge 21 aprile 1999, n. 109 (nel merito, l'opzione adottata è stata quella secondo cui, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, competente all'interrogatorio di garanzia è il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare).

Per quanto riguarda il diniego dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, la sentenza n. 284 del 1995, una volta riconosciuta la permanente impossibilità di pervenire ad un classico intervento di tipo additivo, dinanzi al perdurante silenzio legislativo, ha apprestato una soluzione additiva di principio di garanzia. La Corte ha contestualmente rimarcato, tuttavia, che rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena militare sia al particolare *status* del condannato: un intervento divenuto ormai davvero indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo addebitabile al *decisum* della Corte.

(iii) Nel novero delle declaratorie di inammissibilità corredate da moniti e/o inviti al legislatore, particolarmente interessante è stata una decisione,

relativamente recente, in tema di stato civile del figlio legittimo. La sentenza n. 61 del 2006 ha esaminato la norma la quale prevede che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Nell'occasione, la Corte non ha mancato di evidenziare, ponendosi in linea di continuità con altre statuizioni rese al riguardo (ordinanze numeri 176 e 586 del 1988), come l'attuale sistema di attribuzione del cognome rappresenti il retaggio di una obsoleta concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna, sottolineando, altresì, i vincoli posti al riguardo dalle fonti convenzionali, in particolare dalla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 e dalla risoluzione n. 37 del 1978. Nonostante ciò, la sentenza è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità, in quanto l'intervento richiesto dal rimettente avrebbe comportato un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri spettanti ai giudici del Palazzo della Consulta. Tenuto conto, infine, del vuoto di regole che la caducazione della disciplina avrebbe determinato, secondo la Corte non era ipotizzabile neppure una decisione che, accogliendo la questione, demandasse ad un futuro intervento del legislatore la regolamentazione della materia.

Da segnalare è anche la sentenza n. 202 del 1991, con cui la Corte – pur dando per pacifica la nocività del c.d. «fumo passivo» – è pervenuta ad una pronuncia di inammissibilità, motivata, però, non già da problemi circa l'eventuale accoglimento della questione, ma semplicemente dall'assenza di rilevanza. Nella sentenza non si è mancato, tuttavia, di affermare la legittimità (*ex art. 32 della Costituzione ed ex art. 2043 del codice civile*) di una richiesta diretta al risarcimento dei danni per detta causa; e, nel contempo, si è rivolto al legislatore l'invito ad intervenire per la «necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito».

Dall'insieme dei casi passati in rassegna emerge che, mediante i moniti, la Corte constata l'esistenza di una omissione, intesa come inattività, da parte del legislatore. In difetto di strumenti per censurare questa omissione, il monito altro non può essere, però, che la dichiarazione della stessa, rafforzata dalla eventualità che la Corte, nel futuro, si sostituisca al legislatore (*scil.*, nei limiti delle proprie attribuzioni) e vada a sanare la situazione di incostituzionalità venutasi a creare.

La dichiarazione monitoria, peraltro, è, per sua natura, nulla più che un invito o – a seconda dei casi – una minaccia, priva, comunque, di efficacia vincolante nei confronti del destinatario. Il monito, infatti, è contenuto all'interno della motivazione (elemento della decisione di per sé non vincolante), per di più di pronunce (di inammissibilità o di infondatezza) prive di una efficacia obbligatoria generale. Alla luce di ciò, non stupisce che, come emerge in più di un caso tra quelli menzionati, la stessa Corte abbia sovente dovuto asseverare il monito ribadendolo più volte in pronunce successive.

8. Il giudizio per «mancato adeguamento» delle leggi regionali e provinciali nel Trentino-Alto Adige

Una analisi «a tutto tondo» del sistema italiano di giustizia costituzionale consente di individuare un procedimento specificamente dedicato al sindacato da parte della Corte costituzionale sull'omissione del legislatore da intendersi propriamente come omissione derivante da inattività. Si tratta di omissioni poste in essere, non già dal legislatore nazionale, ma necessariamente dal legislatore della Regione Trentino-Alto Adige o dai legislatori provinciali di Trento e di Bolzano.

L'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ha introdotto un nuovo giudizio di competenza della Corte, solitamente definito come giudizio per «mancato adeguamento».

In particolare, si stabilisce che la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi ed alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale (principi generali dell'ordinamento giuridico e principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato), principi e norme introdotti attraverso un atto legislativo dello Stato. L'obbligo di adeguamento, che vige,

ovviamente, per tutte le Regioni (come corollario logico della struttura pluralista della Repubblica), viene rafforzato, nell'art. 2 citato, attraverso la previsione di un termine posto: l'adeguamento, infatti, deve avvenire entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito.

Onde ulteriormente rafforzare l'obbligo imposto, si è stabilito che, qualora sia decorso inutilmente il termine posto senza che la Regione o le Province non abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, le disposizioni legislative regionali o provinciali «non adeguate» possono essere impugnate di fronte alla Corte costituzionale per violazione dello Statuto speciale. Detta impugnazione è proposta con ricorso, entro novanta giorni, dal Governo, e segnatamente dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e deve essere depositata nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Regione o della Provincia.

Si è dunque introdotto, nel 1992, un sistema ulteriore di impugnazione delle leggi regionali o provinciali alla luce del quale l'eventuale decisione di accoglimento resa dalla Corte costituzionale ha il doppio effetto di annullare le disposizioni legislative «non adeguate» e di «costringere» il legislatore regionale o provinciale ad intervenire ovvero, in alternativa, di stabilire l'applicabilità, in via sostitutiva, delle disposizioni statali immediatamente applicabili e nei cui confronti sia stata riscontrata l'incompatibilità delle disposizioni regionali o provinciali.

Questo tipo di giudizio ha avuto un numero di applicazioni piuttosto limitato: ad oggi, la Corte ha infatti reso cinque sentenze (numeri 496 del 1993; 172, 256 e 292 del 1994; 477 del 2000) e sei ordinanze (numeri 195 e 254 del 1996; 279 del 1997; 141, 142 e 382 del 2002). È, peraltro, significativo che, negli ultimi anni, non constino ricorsi per mancato adeguamento, giacché si è da più parti evidenziato, in dottrina, che un siffatto procedimento contenzioso dovrebbe ritenersi superato con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), applicabile anche alle Regioni speciali limitatamente alle disposizioni che assicurino condizioni di maggiore autonomia (art. 10 della legge costituzionale citata): l'assenza, per le Regioni ordinarie, di questo tipo di reazione all'omissione legislativa farebbe

propendere, in effetti, per il superamento, al mutare dei parametri costituzionali, del controllo relativo ad una Regione speciale. Sul punto specifico, tuttavia, la Corte costituzionale, in difetto di ricorsi governativi, non ha (ancora?) avuto occasione di pronunciarsi.

PARTE III

Il seguito delle decisioni della Corte che accertano l'esistenza di un'omissione del legislatore

di *Gino Scaccia*

1. Parlamento

1.1. Quadro normativo

L'art. 136, secondo comma, della Costituzione italiana dispone che la decisione della Corte che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge «è ... comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali». La legge 11 marzo 1953, n. 87, poi, all'art. 23, comma 4, prevede che le ordinanze di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nel giudizio in via incidentale, vengano «comunicat[e] dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato», mentre, all'art. 30, comma 2, stabilisce che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, sia nel giudizio in via incidentale, sia in quello in via d'azione, «entro due giorni dalla data del deposito» vengano, «altresì, comunicat[e] alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza».

I Regolamenti parlamentari del 1971 hanno dato esecuzione all'art. 136 Cost. e all'art. 30 della legge n. 87, prevedendo una esplicita procedura per l'esame in Parlamento delle sentenze della Corte costituzionale ed i suoi possibili sviluppi.

L'art. 108 Reg. Camera (che forma da solo il Capo XXIV, recante il titolo «Seguito delle sentenze della Corte costituzionale»), dispone che «1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione

affari costituzionali. 3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. 4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale. 5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4».

L'art. 139 Reg. Senato (rubricato «Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse», e inserito nel Capo XVII che tratta «Di alcuni procedimenti speciali»), invece, un po' diversamente, prevede che «1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente. 2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame. 3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere. 4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte. 5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati».

Mentre, dunque, al Senato sono oggetto di specifico invio alle Commissioni competenti solo le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale (salva la facoltà del Presidente di inviare all'esame delle Commissioni anche ulteriori sentenze ritenute di interesse per l'attività parlamentare, alla Camera dei deputati tutte le sentenze della Corte sono automaticamente inviate alle Commissioni). Nel Regolamento della Camera, inoltre, viene rimarcato il ruolo della I Commissione (Affari costituzionali), cui

vengono sempre inviate le sentenze, mentre al Senato le sentenze vengono assegnate, come si è detto, solo alle Commissioni competenti.

1.2. Prassi

Le procedure previste dai regolamenti parlamentari hanno avuto scarsa applicazione nella concreta esperienza parlamentare.

A) Camera dei deputati

La prassi applicativa relativa al comma 1 dell'art. 108 Reg. Camera è consolidata nel senso della trasmissione alle Commissioni di tutte le sentenze della Corte e non solo di quelle relative ai giudizi di costituzionalità delle leggi. Le sentenze vengono annunciate nell'Allegato A al resoconto stenografico dell'Assemblea. In esso si fa menzione dell'assegnazione delle differenti sentenze alle Commissioni competenti per materia in via primaria e alla I Commissione (Affari costituzionali) in via secondaria.

Per quanto concerne la disponibilità del testo delle sentenze, non esiste uno stampato vero e proprio della Camera, ma si fa rinvio agli stampati trasmessi dalla Corte. Quest'ultima, in particolare, trasmette in formato cartaceo, tutti i provvedimenti emanati al Servizio per i testi normativi, alla Segreteria della I Commissione (Affari costituzionali), all'Archivio, al Servizio studi e al Servizio biblioteca.

Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 viene per lo più disatteso. Si trova traccia di un richiamo al Regolamento in tal senso nella seduta della II Commissione (Giustizia) del 3 aprile 1997 (intervento dell'on. Bruno e successiva precisazione della Presidenza), in cui si lamentava per l'appunto la totale inosservanza della disposizione in oggetto.

La procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 Reg. Camera prevede l'esame in Commissione delle sentenze e l'approvazione di un documento conclusivo. A tale procedura si è fatto raramente ricorso (si veda ad esempio il caso della sentenza n. 361 del 1998, esaminata dalla II Commissione Giustizia nella XIII legislatura). Tale procedura, come è stato chiarito di recente dagli Uffici della Presidenza, si applica comunque a tutte le sentenze della Corte, anche a quelle che non sono rese nella sede del giudizio di legittimità costituzionali su

leggi e atti con forza di legge, ma riguardano conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni.

Un esempio interessante ed unico in tal senso è quello della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) che, nella scorsa legislatura, ha esaminato due sentenze della Corte costituzionale relative a conflitti di attribuzione intersoggettivi. Si tratta delle sentenze n. 307 del 2003 (inquinamento elettromagnetico prodotto da reti infrastrutturali di distribuzione di energia elettrica, di radiodiffusione e di telecomunicazioni), esaminate nella seduta della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 4 dicembre 2003, e n. 27 del 2004 (nomine di organi degli enti parco nazionali), esaminata nella seduta della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 28 aprile 2004.

Per quanto più specificamente si attiene all'applicazione del comma 5 dell'art. 108, sono da segnalare diversi precedenti.

Vale la pena di enumerarne alcuni.

Nella seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari interni del 17 settembre 1981 erano oggetto di analisi le sentt. nn. 173 e 174 del 1981, che riguardavano la legislazione di trasferimento alle Regioni di funzioni relative all'assistenza e beneficenza pubblica precedentemente esplicate (anche) da enti operanti in ambito nazionale, interregionale o infraregionale. L'affermazione della Corte che sollecitava una ridefinizione della prassi parlamentare era quella secondo la quale «il parere della Commissione parlamentare, chiamata ad intervenire nel procedimento di attuazione della legge di delega (l.n. 382 del 1975 n.d.c.), non solo non è vincolante, ma non può esprimere interpretazioni autentiche delle leggi di delega. Tantomeno la "lacuna" della legge di delegazione potrebbe essere colmata con l'approvazione di una mozione o di un ordine del giorno di una assemblea legislativa (come l'ordine del giorno 18 dicembre 1970 del Senato), perché non è per queste vie che si può estendere l'oggetto della delega». Nell'occasione la Presidenza della Camera ha precisato che «il procedere o meno all'esame congiunto di progetti di legge e sentenze della Corte costituzionale vertenti sulla stessa materia non può dipendere dalla valutazione discrezionale della o delle Commissioni competenti per il merito»).

Nella seduta della XII Commissione Affari sociali del 20 maggio 1997 sono stati analizzati gli effetti della sentenza n. 118 del 1996, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta. La limitazione temporale disposta dalla legge equivaleva, secondo la Corte, a riduzione parziale del danno indennizzabile e ciò poneva la disciplina in contrasto con il diritto alla salute e con la precedente sentenza costituzionale (n. 307 del 1990). La seduta della Commissione individuava gli strumenti necessari sotto il profilo tecnico per assicurare il seguito amministrativo alla pronuncia costituzionale.

Nella seduta della IV Commissione Difesa del 12 marzo 1997 sono stati esaminati gli effetti sistematici della sentenza n. 43 del 1997, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo motivi di coscienza.

Nella seduta della II Commissione Giustizia del 3 dicembre 1998 era oggetto di discussione la sentenza n. 361 del 1998, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale. In questo caso il dibattito parlamentare è sfociato nella legge costituzionale n. 1/1999, che ha modificato l'art. 111 Cost.

reintroducendo sostanzialmente la disciplina dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Nella seduta della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici dell'11 novembre 1999 è stata presa in esame la sentenza n. 179 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo, così ponendosi in contrasto con i principi costituzionali ricavabili dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione. In quella pronuncia la Corte aveva escluso di poter pronunciare una sentenza caducatoria secca, «posto che una simile pronuncia colpirebbe nel complesso i poteri di programmazione del territorio, che devono poter essere esercitati nonostante la intervenuta scadenza dei vincoli, ferma la necessità di previsione di indennizzo»; come pure di poter «ottenere in questa sede un completo adeguamento alla legalità costituzionale mediante una pronuncia che provveda a fissare i criteri per la concreta liquidazione del quantum dell'indennizzo nei casi sopra specificati», demandando al legislatore la scelta fra le molteplici variabili circa la determinazione concreta dell'indennizzo in conseguenza della reiterazione di vincoli urbanistici.

Infine, nella seduta delle Commissioni riunite Cultura, scienza e istruzione e Trasporti, poste e telecomunicazioni del 17 dicembre 2002, sono state impostate le iniziative parlamentari conseguenti alla giurisprudenza costituzionale in tema di sistema radiotelevisivo. Questa giurisprudenza, inaugurata con la sent. n. 826 del 1988, la quale indirizzava nei confronti del Parlamento un «monito» che indusse il legislatore ad adottare la legge n. 223 del 1990; proseguita con la sent. n. 420 del 1994, nella quale nuovamente si invitava il legislatore a rimuovere la posizione dominante esistente nel mercato radiotelevisivo già rilevata dalla citata sentenza 826 ed aggravata dalla legge del 1990. Il “seguito” della sentenza n. 420 può essere rinvenuto nella legge n. 249 del 1997, ma la Corte ha continuato a chiedere l'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali con la

sentenza n. 466 del 2002, in seguito alla quale il Parlamento ha licenziato la legge di riassetto del sistema radiotelevisivo 3 maggio 2004, n. 112.

In ordine ai riflessi dell'attività della Corte sull'organizzazione del lavoro parlamentare, si è prospettata nel dibattito sul tema l'opportunità di attribuire al Comitato per la legislazione (organismo introdotto nella seduta del 24 settembre 1997 all'art. 16-*bis* del Regolamento della Camera) il compito di tener conto della giurisprudenza costituzionale nella propria attività consultiva delle Commissioni permanenti (cfr. Camera dei deputati, *Qualità del processo legislativo e giurisprudenza della Corte costituzionale, seminario promosso dal Comitato per la legislazione*, Roma, 12 novembre 2001).

Un sicuro segno della maturazione che il tema del seguito ha conosciuto in questi ultimi anni si può cogliere nella decisione della Camera dei deputati di istituire, all'interno della I Commissione (Affari costituzionali), un Comitato permanente per l'esame delle sentenze assegnate (oltre alla seduta del 25 luglio 2006, in cui il Comitato è stato istituito, si vedano le sedute del 1° agosto 2006, del 30 novembre 2006 e del 27 giugno 2007). Questa struttura dovrebbe svolgere un monitoraggio costante sulle decisioni della Corte costituzionale rilevanti per lo svolgimento dei lavori parlamentari, e, coordinandosi con il Comitato per la legislazione, dovrebbe integrarne il lavoro di *drafting* sostanziale.

B) Senato della Repubblica

L'adozione di risoluzioni per invitare il Governo ad assumere l'iniziativa di sostituire norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale rappresenta una procedura ormai desueta, tanto che non se ne danno applicazioni recenti. In passato è stato affermato che «la possibilità di procedere all'esame di sentenze della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 139 Reg. Senato, presuppone che non siano state assunte iniziative legislative sulle questioni oggetto dell'intervento della Corte» (così nella seduta della II Commissione Giustizia del 18 novembre 1998, e, in maniera conforme, nella seduta della XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del 30 ottobre 1996).

L'adozione di un'iniziativa legislativa, in quanto manifesta l'intenzione di colmare il vuoto normativo creato dalla giurisprudenza costituzionale, consente di ritenere superata l'ipotesi dell'adozione di una risoluzione a seguito di una

sentenza della Corte costituzionale (così nella seduta della XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del 30 ottobre 1996).

Nella prassi applicativa dell'art. 139 Reg. Senato si segnalano: la seduta della I Commissione Affari costituzionali del 10 marzo 1988 in cui è stata esaminata la sent. n. 302 del 1988, con la quale, osservato che «la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili (come, ad esempio, quando incidono sulla libertà personale dei cittadini) o allorché gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti», la Corte costituzionale esprimeva «l'auspicio che si ponga rapidamente mano alle riforme più opportune, perché non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell'art. 77 della Costituzione». Riforme che non giunsero e che costrinsero la Corte, nella sentenza n. 360 del 1996, a dichiarare l'illegittimità costituzionale della reiterazione. Della sentenza il Senato si è occupato nella seduta della XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del 30 ottobre 1996. Sempre in tema di decreti legge, la recente sentenza n. 171 del 2007, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.), per l'accertata carenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, ha destato l'interesse della I Commissione Affari costituzionali, che se ne è occupata nella seduta del 26 giugno 2007.

Dovendo raccogliere alcune considerazioni di sintesi, può dirsi che i meccanismi parlamentari di "adeguamento" della legislazione ai *dicta* della Corte costituzionale, in mancanza di uno strumento giuridico per far valere l'inattuazione delle decisioni costituzionali o comunque di una tecnica analoga a quella consistente nell'imporre al legislatore un termine entro il quale procedere agli interventi richiesti (il cosiddetto *Nachbesserungspflicht* del Tribunale costituzionale federale tedesco), rischiano di restare sostanzialmente inoperanti. Gli unici temi sui quali il Parlamento ha mostrato un particolare attivismo, infatti, sono la ridefinizione dell'assetto radiotelevisivo e la decretazione d'urgenza, vale

a dire temi che si collocavano al centro del dibattito politico, per la loro capacità di condizionare, nell'un caso, lo svolgimento della competizione politico-partitica; nell'altro, la funzionalità del sistema parlamentare sotto il profilo della sua capacità di produzione normativa.

Nell'anno corrente, le decisioni della Corte costituzionale nelle quali in modo perentorio è stato rivolto al legislatore l'invito ad intervenire per riordinare la materia o colmare le lacune evidenziate o prodotte dalla pronuncia costituzionale sono state due.

Con la sentenza n. 77 del 2007, nel dichiarare, attraverso una sentenza additiva "di principio", l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, la Corte costituzionale ha pure reso evidente la necessità di un intervento del legislatore, «libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell'atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata: stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l'opposto principio seguito dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza».

Con l'ordinanza n. 145 del 2007, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, nella parte in cui prevede che il figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori assumi il cognome del padre. La Corte ha tuttavia richiamato i propri precedenti in materia (ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988, sentenza n. 61 del 2006), in cui si statuiva che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», così evidenziando la necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Con riferimento alla prima questione, nessuna specifica iniziativa è stata assunta in sede parlamentare. Con riguardo alla seconda, sono invece da segnalare due progetti di legge presentati al Senato della Repubblica e contrassegnati dal numero AS 19 e 26.

2. Governo

2.1. Quadro normativo

La legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 23, comma 4, prevede che «l'autorità giurisdizionale ordin[i] che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata ... al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione».

2.2. Prassi

Le strutture preposte, in ambito governativo, a curare gli adempimenti normativi conseguenti alle pronunce della Corte costituzionale, sono, in via ordinaria, gli Uffici legislativi delle Amministrazioni di settore, fermo restando il generale potere spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di coordinare le occorrenti iniziative legislative e di effettuare la ricognizione delle disposizioni legislative in vigore.

Manca, nella struttura del Governo, un apposito organo preposto al monitoraggio sistematico della giurisprudenza costituzionale, che resta così affidato, in via autonoma, dalle singole amministrazioni ministeriali.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Contenzioso, istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), cura l'istruttoria delle questioni di legittimità costituzionale in via principale ed in via incidentale e dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ed è altresì deputato a curare i rapporti con la Corte costituzionale, da cui riceve tutti i depositi delle sentenze.

A tale riguardo, presso il citato Dipartimento, è allo studio un progetto per la rilevazione delle pronunce di illegittimità costituzionale e di quelle in cui viene in evidenza un'omissione legislativa.

Tale monitoraggio, che dovrebbe coinvolgere l'Ufficio del contenzioso e gli Uffici che si occupano dell'attività normativa del Governo, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per lo svolgimento dei compiti di promozione e coordinamento dell'attività normativa del Governo e, in tale ambito, dell'attività di verifica della completezza e congruità della documentazione a supporto degli schemi normativi.

Della conformità dei provvedimenti normativi alle pronunce della Corte costituzionale, infatti, si dà conto nell'Analisi tecnico normativa (ATN) che, unitamente alle altre relazioni, è predisposta a corredo dei singoli atti di iniziativa governativa. Tale relazione, che ha la finalità di rappresentare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, è condotta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e deve dare conto anche dei giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto. Limitandoci alla legislazione degli ultimi anni, si rintracciano riferimenti alla giurisprudenza costituzionale nelle relazioni tecniche che corredevano la l. 29 ottobre 2005 n. 29 (riferimento alla sent. n. 38 del 2001), al d.lgs n. 109 del 2006 (sent. n. 264 del 2003), al progetto di riordino della legge 3 agosto 2007, n. 124 (sent. n. 295 del 2002).

3. Presidente della Repubblica

3.1. Quadro normativo

Non esiste alcuna normativa specifica riguardante il seguito legislativo delle decisioni della Corte costituzionale.

3.2. Prassi

Le sentenze trasmesse dalla Corte sono sottoposte all'attenzione del Consigliere giuridico del Presidente, che, in via del tutto priva di ogni formalizzazione procedimentale, le assegna ai funzionari sulla base delle rispettive competenze. Sono questi, a loro volta, a riferire al Consigliere il quale, se l'importanza della decisione lo consiglia, la sottopone al Segretario Generale. Quest'ultimo decide discrezionalmente se e in quali forme sottoporre i pronunciamenti della Corte all'attenzione del Presidente.

La forma più immediata di rilievo delle sentenze ai fini dello svolgimento delle funzioni costituzionali della Presidenza della Repubblica è l'incidenza sul potere di rinvio della legge per una nuova deliberazione (art. 74 Cost.) e il potere di inviare messaggi alle Camere (art. 87, secondo comma, Cost.). Nell'esercizio di siffatti poteri, infatti, il Presidente può trarre spunto dalle pronunce della Corte costituzionale per rinviare alle Camere con richiesta di riesame una legge che contrasti apertamente con gli indirizzi giurisprudenziali ovvero per sollecitare l'adozione di provvedimenti che l'organo di giustizia costituzionale abbia già evidenziato come necessari.

Vanno in questa direzione, limitandoci alla prassi più recente: il messaggio alle Camere del Presidente Carlo Azeglio Ciampi in data 23 luglio 2002, il quale aveva ad oggetto la riforma del sistema radiotelevisivo e richiamava in particolare le sentenze n. 826 del 1988, n. 420 del 1994 e n. 155 del 2002, denunciandone la perdurante mancata attuazione legislativa; il messaggio del Presidente Ciampi in data 5 novembre 2002 avente ad oggetto la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali" approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 9 ottobre 2002, nel quale si trova il richiamo alla sentenza n. 282 del 2002, che vale al Presidente a trarre «autorevolissima conferma che anche l'omissione o il ritardo nella determinazione, da parte dello Stato, dei principi fondamentali non costituisce titolo valido per sostituire la legge statale alla legge regionale in una materia riservata alla competenza legislativa della Regione»; il messaggio del Presidente Ciampi in data 15 dicembre 2003 con il quale veniva rinviata alle Camere la legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI", approvata in via definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003, particolarmente insistendo su alcuni passaggi argomentativi della sentenza n. 466 del 2002, ma richiamando pure le sentenze n. 231 del 1985, 826 del 1988 e 303 del 2003; il messaggio del Presidente Ciampi in data 16 dicembre 2004, con il quale è stata rinviata la legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004, ove si fa richiamo alle sentenze nn. 379 del 1992 e 380 del 2003 per definire la linea del riparto di competenze fra Consiglio superiore della Magistratura e Ministro Guardasigilli; il messaggio del Presidente Ciampi in data

20 gennaio 2006 con il quale veniva rinviata alle Camere la legge recante: “Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”, approvata in via definitiva dal Senato il 12 gennaio 2006, in cui si lamentava che la disciplina rinviata avrebbe potuto compromettere «il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali», citando le sentenze n. 86 del 1982, n. 18 del 1989 e n. 353 del 1996.

Va infine segnalato che uno specifico “seguito” della giurisprudenza costituzionale può essere considerato l’istituzione presso il Quirinale, dell’Ufficio per gli affari dell’amministrazione della giustizia, che è stato scorporato dagli Affari legali e dotato di una struttura autonoma. La struttura, infatti, è sorta in conseguenza della sentenza n. 200 del 2006, con la quale la Corte ha riconosciuto che, «a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia, costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito», così intestando al Presidente della Repubblica la titolarità del potere di grazia previsto nell’art. 87, undicesimo comma, Cost..

Appendice

Di seguito si riportano i capi di dispositivo contenenti pronunce di tipo additivo. L'elenco, aggiornato alle sentenze rese sino alla fine del 2006, conta 713 dichiarazioni di illegittimità «nella parte in cui non».

Dall'analisi delle materie oggetto degli interventi della Corte, emerge che la maggior parte concerne tre grandi aree, relative all'attuazione dello Stato sociale, al diritto processuale, all'amministrazione ed all'impiego pubblici.

In ordine all'attuazione dello Stato sociale, è il diritto previdenziale a segnalarsi come l'ambito più di frequente inciso (quasi il 20% del totale dei capi di dispositivo); ad esso si associano le pronunce (poco più del 3%) relative ad alcuni diritti sociali – la salute, in primo luogo – e quelle (quasi il 2,5%) concernenti il diritto del lavoro, generalmente vertenti su profili di tutela del lavoratore.

Il diritto processuale vede numerose decisioni relative al processo penale (circa il 12,5%); significative sono anche quelle riguardanti il processo civile (più del 6%), mentre marginale è l'apporto di quelle rese a proposito di processi amministrativi (meno del 2%).

Circa l'amministrazione pubblica (con essa intendendosi principalmente l'assetto organizzativo dello Stato e degli enti territoriali, nonché i procedimenti ed i raccordi tra gli organi e gli uffici), i capi di dispositivo superano il 10% del totale, al quale si aggiunge il quasi 7% concernente l'impiego pubblico.

A completare il quadro si pongono altre voci, alcune delle quali piuttosto cospicue. Tra queste, meritano una menzione il diritto civile (più del 9%), il diritto tributario (circa il 5%), il diritto penale (più del 4%) ed il diritto penitenziario (oltre il 2,5%).

CAPI DI DISPOSITIVO CONTENENTI PRONUNCE ADDITIVE

SENTENZA 19 GENNAIO 1966, N. 6

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede indennizzo per limitazioni della proprietà privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione.

SENTENZA 20 APRILE 1966, N. 33

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

SENTENZA 26 GIUGNO 1967, N. 112

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 436 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700 (che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile), nei limiti in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari spettanti al consulente tecnico e ad altri ausiliari del giudice nei giudizi di interdizione e di inabilitazione promossi dal P.M.

SENTENZA 12 DICEMBRE 1967, N. 135

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio.

SENTENZA 12 DICEMBRE 1967, N. 151

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato;

dichiara inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del Codice di procedura penale nei limiti in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o non è stato commesso dall'imputato.

SENTENZA 9 MAGGIO 1968, N. 55

dichiara l'illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione.

SENTENZA 1 LUGLIO 1969, N. 127

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, concernente "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", nella parte in cui non prevede e perciò esclude il previo concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici del personale dell'E.S.A.

SENTENZA 29 GENNAIO 1970, N. 14

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

SENTENZA 6 MAGGIO 1970, N. 69

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia. In applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, *dichiara* altresì la illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'interessato.

SENTENZA 3 GIUGNO 1970, N. 90

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

SENTENZA 2 LUGLIO 1970, N. 141

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento;

SENTENZA 10 DICEMBRE 1970, N. 188

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.

SENTENZA 18 GIUGNO 1971, N. 144

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914, nella parte in cui per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626;

SENTENZA 13 APRILE 1972, N. 63

B) *Dichiara* l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale;

2) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;

3) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale;

4) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla detta perquisizione.

SENTENZA 10 MAGGIO 1972, N. 89

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore;

SENTENZA 10 MAGGIO 1972, N. 96

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione;

b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato regionale dell'INPS.

SENTENZA 20 GIUGNO 1972, N. 110

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa;

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa;

c) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

SENTENZA 22 GIUGNO 1972, N. 122

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 149, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato di ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente, non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione.

SENTENZA 3 LUGLIO 1972, N. 132

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034:

a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969;

b) nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute;

SENTENZA 14 LUGLIO 1972, N. 155

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro;

SENTENZA 13 DICEMBRE 1972, N. 186

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro), modificato con l'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorità giudiziaria, possa avere luogo anche ad istanza del contribuente.

SENTENZA 14 DICEMBRE 1972, N. 198

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato;

SENTENZA 14 DICEMBRE 1972, N. 200

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto.

SENTENZA 5 APRILE 1973, N. 40

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.

SENTENZA 5 APRILE 1973, N. 41

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista.

SENTENZA 26 GIUGNO 1973, N. 108

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del codice penale, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

SENTENZA 28 GIUGNO 1973, N. 143

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto;

SENTENZA 28 GIUGNO 1973, N. 145

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.

SENTENZA 9 GENNAIO 1974, N. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione.

SENTENZA 6 MARZO 1974, N. 68

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

SENTENZA 21 MARZO 1974, N. 82

dichiara l'illegittimità costituzionale:

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

SENTENZA 14 MAGGIO 1974, N. 141

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del rd. 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo stato per la riscossione dell'imposta si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

SENTENZA 27 GIUGNO 1974, N. 212

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 497, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero;

SENTENZA 27 GIUGNO 1974, N. 221

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;

SENTENZA 9 GENNAIO 1975, N. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso.

SENTENZA 18 FEBBRAIO 1975, N. 27

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

SENTENZA 23 APRILE 1975, N. 99

dichiara l'illegittimità costituzionale - dell'art. 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenni, sia inviata anche all'esercente la patria potestà o la tutela su di lui;

SENTENZA 6 GIUGNO 1975, N. 151

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

SENTENZA 27 GIUGNO 1975, N. 198

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24;

SENTENZA 27 GIUGNO 1975, N. 199

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della decisione del giudice sull'appello del pubblico ministero si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa norma previste.

SENTENZA 27 GIUGNO 1975, N. 202

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova;

SENTENZA 8 LUGLIO 1975, N. 219

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825;

SENTENZA 14 GENNAIO 1976, N. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 598 c.p.p., nella parte in cui non prevede che prima della decisione della Corte d'appello si proceda agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa norma previste.

SENTENZA 15 GENNAIO 1976, N. 14

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

SENTENZA 21 APRILE 1976, N. 95

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

SENTENZA 21 APRILE 1976, N. 97

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

SENTENZA 23 APRILE 1976, N. 103

dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161;

dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.

SENTENZA 7 MAGGIO 1976, N. 120

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

SENTENZA 24 GIUGNO 1976, N. 156

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul prezzo di aggiudicazione.

SENTENZA 12 LUGLIO 1976, N. 167

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, quinto comma, della legge del registro approvata con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato.

SENTENZA 12 LUGLIO 1976, N. 170

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

SENTENZA 12 LUGLIO 1976, N. 172

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.

SENTENZA 15 LUGLIO 1976, N. 198

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto;

SENTENZA 12 NOVEMBRE 1976, N. 225

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;

b) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro e dell'ente erogatore;

c) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito

complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito con l'articolo unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972,

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenuto;

5) *dichiara*, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore e subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;

SENTENZA 22 DICEMBRE 1976, N. 275

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile.

SENTENZA 4 GENNAIO 1977, N. 14

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti;

SENTENZA 4 GENNAIO 1977, N. 15

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

SENTENZA 13 APRILE 1977, N. 63

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Revisione del contenzioso tributario", nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche al caso di perdita della capacità;

SENTENZA 11 MAGGIO 1977, N. 79

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.

SENTENZA 24 MAGGIO 1977, N. 86

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto.

SENTENZA 24 MAGGIO 1977, N. 105

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

SENTENZA 4 LUGLIO 1977, N. 127

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

SENTENZA 19 DICEMBRE 1977, N. 153

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adequata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività;

SENTENZA 1 FEBBRAIO 1978, N. 10

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

SENTENZA 1 FEBBRAIO 1978, N. 12

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 571 c.p.p. nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso prevista anche chi abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più favorevole.

SENTENZA 9 MARZO 1978, N. 25

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

SENTENZA 11 LUGLIO 1979, N. 76

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

SENTENZA 12 LUGLIO 1979, N. 85

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica.

SENTENZA 12 LUGLIO 1979, N. 95

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero;

SENTENZA 25 LUGLIO 1979, N. 115

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

SENTENZA 25 LUGLIO 1979, N. 116

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisoria ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

SENTENZA 7 DICEMBRE 1979, N. 149

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - , in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, "finché duri la (loro) incapacità di agire".

SENTENZA 25 GENNAIO 1980, N. 9

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla reversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

SENTENZA 16 APRILE 1980, N. 56

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460 (disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore rispetto a quella risultante dai registri anagrafici;

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore dopo il 1

gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo.

SENTENZA 2 LUGLIO 1980, N. 105

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore;

SENTENZA 2 LUGLIO 1980, N. 106

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge;

SENTENZA 16 DICEMBRE 1980, N. 179

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.

SENTENZA 25 MARZO 1981, N. 55

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico.

SENTENZA 9 APRILE 1981, N. 92

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;

SENTENZA 29 APRILE 1981, N. 102

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione;

4) *dichiara* ex art. 27 legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL;

SENTENZA 7 MAGGIO 1981, N. 110

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

SENTENZA 24 GIUGNO 1981, N. 128

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.

SENTENZA 6 OTTOBRE 1981, N. 179

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.

SENTENZA 26 NOVEMBRE 1981, N. 190

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo a disposizione dello stesso magistrato.

SENTENZA 26 NOVEMBRE 1981, N. 195

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

SENTENZA 14 GENNAIO 1982, N. 9

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per legittimo impedimento;

SENTENZA 13 GENNAIO 1982, N. 16

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile;

3) *dichiara* - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

SENTENZA 22 GENNAIO 1982, N. 18

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

SENTENZA 22 GENNAIO 1982, N. 37

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

SENTENZA 26 MARZO 1982, N. 64

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio;

SENTENZA 7 MAGGIO 1982, N. 98

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non compaia per legittimo impedimento.

SENTENZA 30 GIUGNO 1982, N. 125

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello stato), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

SENTENZA 9 LUGLIO 1982, N. 148

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

2) *dichiara* - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.

SENTENZA 21 DICEMBRE 1982, N. 255

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.

SENTENZA 12 MAGGIO 1983, N. 144

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

SENTENZA 2 GIUGNO 1983, N. 149

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

SENTENZA 2 GIUGNO 1983, N. 163

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante ora dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.

SENTENZA 15 LUGLIO 1983, N. 248

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma settimo legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi.

SENTENZA 21 SETTEMBRE 1983, N. 274

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale;

SENTENZA 7 OTTOBRE 1983, N. 307

8) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983), nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

SENTENZA 30 SETTEMBRE 1983 N. 308

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37 (Iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dal r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260), nella parte in cui non comprende nel personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, avente diritto alla iscrizione al Fondo di previdenza, anche gli impiegati non di ruolo.

SENTENZA 17 NOVEMBRE 1983, N. 328

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.

SENTENZA 3 MAGGIO 1984, N. 138

c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l. n. 203 del 1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla direzione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti dall'art. 25, primo comma della medesima legge;

SENTENZA 5 GIUGNO 1984, N. 167

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso;

SENTENZA 12 LUGLIO 1984, N. 209

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

SENTENZA 13 LUGLIO 1984, N. 219

2. - *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione;

4. - *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio regionale;

SENTENZA 30 OTTOBRE 1984, N. 245

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983;

SENTENZA 30 OTTOBRE 1984, N. 247

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

SENTENZA 7 FEBBRAIO 1985, N. 40

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359.

SENTENZA 7 FEBBRAIO 1985, N. 41

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma secondo della l. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato d'insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

SENTENZA 19 FEBBRAIO 1985, N. 46

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. h. della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.

SENTENZA 29 MARZO 1985, N. 94

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico.

SENTENZA 16 APRILE 1985, N. 104

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.

SENTENZA 2 MAGGIO 1985, N. 134

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie;

SENTENZA 12 GIUGNO 1985, N. 185

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.

SENTENZA 25 GIUGNO 1985, N. 190

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile,

SENTENZA 22 OTTOBRE 1985, N. 236

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

SENTENZA 22 OTTOBRE 1985, N. 237

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.

SENTENZA 12 NOVEMBRE 1985, N. 280

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando.

SENTENZA 12 NOVEMBRE 1985, N. 285

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (approvazione del testo di legge del registro) nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro ovvero la sentenza con la quale era stato ordinato il rilascio e l'attribuzione di un bene.

SENTENZA 3 DICEMBRE 1985, N. 312

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova.

SENTENZA 19 DICEMBRE 1985, N. 369

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.

SENTENZA 19 DICEMBRE 1985, N. 370

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale) convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare;

SENTENZA 8 GENNAIO 1986, N. 5

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;

SENTENZA 22 GENNAIO 1986, N. 15

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale.

SENTENZA 22 GENNAIO 1986, N. 17

dichiara l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.

SENTENZA 26 FEBBRAIO 1986, N. 41

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

SENTENZA 7 MARZO 1986, N. 46

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.

SENTENZA 9 APRILE 1986, N. 89

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non

contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;

SENTENZA 22 APRILE 1986, N. 110

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

SENTENZA 21 MAGGIO 1986, N. 129

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.

SENTENZA 27 GIUGNO 1986, N. 178

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

SENTENZA 1 LUGLIO 1986, N. 198

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.

SENTENZA 14 OTTOBRE 1986, N. 220

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerge una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

SENTENZA 31 OTTOBRE 1986, N. 231

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.

SENTENZA 25 NOVEMBRE 1986, N. 249

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;

b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

SENTENZA 25 NOVEMBRE 1986, N. 250

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile.

SENTENZA 19-31 DICEMBRE 1986, N. 300

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 55 co. 1 richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.

SENTENZA 14-19 GENNAIO 1987 N. 1

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

SENTENZA 14-19 GENNAIO 1987, N. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

SENTENZA 14-19 GENNAIO 1987, N. 6

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

SENTENZA 11-17 FEBBRAIO 1987, N. 43

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

SENTENZA 26 FEBBRAIO 1987-5 MARZO 1987, N. 72

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 1° febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6°) dell'operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1° gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa;

SENTENZA 26 FEBBRAIO 1987-5 MARZO 1987, N. 73

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.

SENTENZA 24-27 MARZO 1987, N. 77

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza;

SENTENZA 25-31 MARZO 1987, N. 89

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

SENTENZA 26 MARZO 1987-3 APRILE 1987, N. 96

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.

SENTENZA 27 MARZO 1987-7 APRILE 1987 N. 107

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985 (Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali) nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige d'un componente designato dal Ministro per il tesoro.

SENTENZA 27 MARZO 1987-7 APRILE 1987, N. 108

3) *dichiara* la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga previo accertamento dell'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda;

SENTENZA 10-23 APRILE 1987, N. 146

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

SENTENZA 6-13 MAGGIO 1987, N. 153

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103;

SENTENZA 6-13 MAGGIO 1987, N. 154

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.), nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

SENTENZA 6-13 MAGGIO 1987, N. 155

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

SENTENZA 7-15 MAGGIO 1987, N. 167

Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, comma settimo, della precitata legge statale n. 898 del 1976, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla Giunta provinciale rispettiva;

SENTENZA 20-22 MAGGIO 1987, N. 180

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt 6, primo comma, e 9 della legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42 ("Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani"), nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.

SENTENZA 20-22 MAGGIO 1987, N. 181

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare;

SENTENZA 21-25 MAGGIO 1987, N. 190

A) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori;

SENTENZA 22-28 MAGGIO 1987, N. 205

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.

SENTENZA 22 MAGGIO-23 LUGLIO 1987, N. 278

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.

SENTENZA 15-29 OTTOBRE 1987, N. 343

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

SENTENZA 11-19 NOVEMBRE 1987, N. 400

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

SENTENZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987, N. 476

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.

SENTENZA 10-18 DICEMBRE 1987, N. 560

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

SENTENZA 10-18 DICEMBRE 1987, N. 561

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

SENTENZA 10-18 DICEMBRE 1987, N. 562

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario;

SENTENZA 11-23 DICEMBRE 1987, N. 575

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private;

SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1987, N. 616

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

SENTENZA 14-21 GENNAIO 1988, N. 44

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988, N. 78

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

SENTENZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988, N. 155

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge;

SENTENZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988, N. 156

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 178

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 180

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità.

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 181

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali") nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario.

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 183

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 184

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988, N. 186

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988, N. 207

d) *Dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa versando all'ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.

SENTENZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988, N. 235

Dichiara:

b) l'illegittimità costituzionale dell' art. 175, ultimo comma, d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, recepito nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, avente ad oggetto <Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana>, nella parte in cui non prevede un procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica conforme ai principi di cui all'art. 7, commi 3-8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

SENTENZA 11-24 MARZO 1988, N. 332

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatili in preadozione;

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità

stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

SENTENZA 11-24 MARZO 1988, N. 333

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

SENTENZA 23-24 MARZO 1988, N. 364

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 396

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 397

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di reversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 398

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti") nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 399

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 402

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 404

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988, N. 406

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi") nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988, N. 437

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione.

SENTENZA 20-27 APRILE 1988, N. 469

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

SENTENZA 21-27 APRILE 1988, N. 497

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988, N. 501

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988, N. 502

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni;

Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988, N. 504

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università"), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988, N. 505

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso;

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988, N. 555

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988, N. 557

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

SENTENZA 9-16 GIUGNO 1988, N. 645

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42") nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988, N. 690

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988, N. 764

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988, N. 765

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie

infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988, N. 766

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co., lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988, N. 768

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;

SENTENZA 4-14 LUGLIO 1988, N. 822

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

SENTENZA 5-21 LUGLIO 1988, N. 827

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza.

SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988, N. 875

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscono di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge.

SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988, N. 877

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.;

SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988, N. 878

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988, N. 880

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.

SENTENZA 12-14 OTTOBRE 1988, N. 971

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare;

SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988, N. 974

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica"), e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

SENTENZA 12-27 OTTOBRE 1988, N. 992

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.

SENTENZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988, N. 1016

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

SENTENZA 22-30 NOVEMBRE 1988, N. 1041

Riuniti i giudizi, *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.

SENTENZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988, N. 1085

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

SENTENZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988, N. 1086

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988, N. 1105

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607.

SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988, N. 1128

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988, N. 1143

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.

SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988, N. 1144

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

SENTENZA 8-14 FEBBRAIO 1989, N. 39

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

SENTENZA 9-23 FEBBRAIO 1989, N. 55

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma.

SENTENZA 22 FEBBRAIO-9 MARZO 1989, N. 100

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.

SENTENZA 8-21 MARZO 1989, N. 137

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tircicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

SENTENZA 8-21 MARZO 1989, N. 139

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

SENTENZA 8-21 MARZO 1989, N. 141

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

SENTENZA 9-29 MARZO 1989, N. 163

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera.

SENTENZA 12-20 APRILE 1989, N. 204

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo;

SENTENZA 13-26 APRILE 1989, N. 241

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

SENTENZA 16-18 MAGGIO 1989, N. 248

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

SENTENZA 18-26 MAGGIO 1989, N. 307

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;

SENTENZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989, N. 317

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

SENTENZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989, N. 318

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

SENTENZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989, N. 319

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti;

SENTENZA 14-22 GIUGNO 1989, N. 347

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito) nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale.

SENTENZA 4-11 LUGLIO 1989, N. 386

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà -), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate;

SENTENZA 4-11 LUGLIO 1989, N. 387

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

SENTENZA 6-18 LUGLIO 1989, N. 408

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989, N. 449

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989, N. 454

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

SENTENZA 19-31 LUGLIO 1989, N. 471

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa.

SENTENZA 30 NOVEMBRE-14 DICEMBRE 1989, N. 542

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento.

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1989, N. 559

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989, N. 567

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva;

b) la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989, N. 569

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

SENTENZA 13-29 DICEMBRE 1989, N. 584

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 (testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, recante "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale"), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

SENTENZA 3-6 LUGLIO 1989, N. 371

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.

SENTENZA 5-13 LUGLIO 1989, N. 397

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

SENTENZA 6-18 LUGLIO 1989, N. 407

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al comma primo ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti medesimi e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità, avvengano sentite le regioni interessate;

SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989, N. 568

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

SENTENZA 18-26 GENNAIO 1990, N. 29

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore;

SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990, N. 41

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.

SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990, N. 42

Dichiara la illegittimità costituzionale del l'art. 3, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.

SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990, N. 44

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.

SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990, N. 49

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990, N. 50

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;

Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

SENTENZA 18 GENNAIO-8 FEBBRAIO 1990, N. 66

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;

SENTENZA 20-22 FEBBRAIO 1990, N. 67

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.

SENTENZA 20-22 FEBBRAIO 1990, N. 68

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;

SENTENZA 20-22 FEBBRAIO 1990, N. 69

Dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;

SENTENZA 20-26 FEBBRAIO 1990, N. 85

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, quarto comma della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

SENTENZA 21 FEBBRAIO-2 MARZO 1990, N. 98

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri.

SENTENZA 6-9 MARZO 1990, N. 115

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

SENTENZA 6-9 MARZO 1990, N. 116

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre.

SENTENZA 4-12 APRILE 1990, N. 182

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

SENTENZA 4-12 APRILE 1990, N. 183

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

SENTENZA 4-12 APRILE 1990, N. 184

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.

SENTENZA 4-13 APRILE 1990, N. 215

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

SENTENZA 3-8 MAGGIO 1990, N. 226

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri.

SENTENZA 23-25 MAGGIO 1990, N. 260

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), nel testo modificato dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano.

SENTENZA 23-31 MAGGIO 1990, N. 275

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato;

SENTENZA 26 GIUGNO-2 LUGLIO 1990, N. 313

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione;

SENTENZA 11-20 LUGLIO 1990, N. 340

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

SENTENZA 11-20 LUGLIO 1990, N. 341

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio;

SENTENZA 25 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 1990, N. 426

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

SENTENZA 26 SETTEMBRE-10 OTTOBRE 1990, N. 434

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

SENTENZA 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE 1990, N. 443

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

SENTENZA 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE 1990, N. 444

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età).

SENTENZA 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE 1990, N. 445

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

SENTENZA 9-22 OTTOBRE 1990, N. 468

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità;

SENTENZA 9-22 OTTOBRE 1990, N. 470

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.

SENTENZA 9-22 OTTOBRE 1990, N. 471

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

SENTENZA 15-26 OTTOBRE 1990 N. 496

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.

SENTENZA 15 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1990, N. 513

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.

SENTENZA 28 NOVEMBRE-5 DICEMBRE 1990, N. 535

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.

SENTENZA 10-14 DICEMBRE 1990, N. 538

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

SENTENZA 12-28 DICEMBRE 1990, N. 579

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - più esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.

SENTENZA 12-28 DICEMBRE 1990, N. 595

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

SENTENZA 8-9 GENNAIO 1991, N. 1

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341, a decorrere dal 1° marzo 1990.

SENTENZA 8-10 GENNAIO 1991, N. 2

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

SENTENZA 11-18 GENNAIO 1991, N. 15

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

SENTENZA 11-18 GENNAIO 1991, N. 17

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, secondo inciso, della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziché farne proposta al Ministro;

SENTENZA 11-18 GENNAIO 1991, N. 19

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

SENTENZA 17-24 GENNAIO 1991, N. 21

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti;

SENTENZA 17-28 GENNAIO 1991, N. 35

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose.

SENTENZA 17-31 GENNAIO 1991, N. 36

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

SENTENZA 17-31 GENNAIO 1991, N. 37

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro della Sanità l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano in proposito preventivamente sentite;

SENTENZA 28 GENNAIO-6 FEBBRAIO 1991, N. 49

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 1, nono comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma inadempiente in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

SENTENZA 28 GENNAIO-8 FEBBRAIO 1991, N. 60

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.

SENTENZA 27 FEBBRAIO-11 MARZO 1991, N. 103

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività;

SENTENZA 27 FEBBRAIO-11 MARZO 1991, N. 104

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").

SENTENZA 18-26 MARZO 1991, N. 123

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore.

SENTENZA 18-29 MARZO 1991, N. 133

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.

SENTENZA 18 MARZO-5 APRILE 1991, N. 142

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.

SENTENZA 8-12 APRILE 1991, N. 156

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.

SENTENZA 8-22 APRILE 1991, N. 172

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

SENTENZA 8-22 APRILE 1991, N. 173

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità), così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19;

SENTENZA 20-24 MAGGIO 1991, N. 214

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

SENTENZA 22-30 MAGGIO 1991, N. 231

Riuniti i giudizi, *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75.

SENTENZA 23 MAGGIO-12 GIUGNO 1991, N. 257

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

SENTENZA 3-12 GIUGNO 1991, N. 277

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

SENTENZA 23 MAGGIO-18 GIUGNO 1991, N. 280

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presidi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;

SENTENZA 3-18 GIUGNO 1991, N. 282

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

SENTENZA 8-10 LUGLIO 1991, N. 319

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma.

SENTENZA 11-15 LUGLIO 1991, N. 341

Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

SENTENZA 11-15 LUGLIO 1991, N. 342

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una "condotta regolare".

SENTENZA 11-23 LUGLIO 1991, N. 364

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge.

SENTENZA 9-17 OTTOBRE 1991, N. 385

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana: Norme in materia d'ineleggibilità a deputato regionale"), nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale;

SENTENZA 9-17 OTTOBRE 1991, N. 388

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

SENTENZA 4-12 NOVEMBRE 1991, N. 401

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;

SENTENZA 6-19 NOVEMBRE 1991, N. 414

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".

SENTENZA 18-22 NOVEMBRE 1991, N. 420

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

dichiara l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento;

SENTENZA 18-22 NOVEMBRE 1991, N. 421

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.

SENTENZA 4-13 DICEMBRE 1991, N. 449

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.

SENTENZA 4-13 DICEMBRE 1991, N. 450

Riuniti i giudizi *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.

SENTENZA 16-19 DICEMBRE 1991, N. 467

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare;

SENTENZA 18-27 DICEMBRE 1991, N. 482

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):

art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

art. 9 in quanto non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano;

SENTENZA 18-27 DICEMBRE 1991, N. 483

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):

- art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati;

- artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie;

SENTENZA 18-27 DICEMBRE 1991, N. 486

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458 ("concorso dello Stato nella spese degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio"), nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

SENTENZA 19-30 DICEMBRE 1991, N. 503

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.

SENTENZA 22-31 GENNAIO 1992, N. 23

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

SENTENZA 22 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1992, N. 26

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio.

SENTENZA 22 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1992, N. 27

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati.

SENTENZA 22 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1992, N. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali;

SENTENZA 22 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1992, N. 37

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.

SENTENZA 22 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1992, N. 38

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere e) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET), nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA 5-24 FEBBRAIO 1992, N. 62

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte;

SENTENZA 17-28 FEBBRAIO 1992, N. 74

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima;

SENTENZA 21 FEBBRAIO-9 MARZO 1992, N. 88

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

SENTENZA 21 FEBBRAIO-9 MARZO 1992, N. 90

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

SENTENZA 4-18 MARZO 1992, N. 105

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

SENTENZA 4-18 MARZO 1992, N. 106

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

SENTENZA 4-19 MARZO 1992, N. 114

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.

SENTENZA 5-23 MARZO 1992, N. 119

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena.

SENTENZA 16-25 MARZO 1992, N. 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

SENTENZA 17-30 MARZO 1992, N. 140

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali;

SENTENZA 18 MARZO-1 APRILE 1992, N. 148

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

SENTENZA 19 MARZO-2 APRILE 1992, N. 154

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

SENTENZA 30 MARZO-8 APRILE 1992, N. 164

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.

SENTENZA 2-15 APRILE 1992, N. 176

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

SENTENZA 13-22 APRILE 1992, N. 186

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio;

SENTENZA 15-28 APRILE 1992, N. 194

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta.

SENTENZA 15-29 APRILE 1992, N. 204

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

SENTENZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1992, N. 241

Dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 519 del codice di procedura penale:

a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;

SENTENZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1992, N. 242

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile.

SENTENZA 18 MAGGIO-3 GIUGNO 1992, N. 254

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle *dichiarazioni* di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere;

SENTENZA 1-8 GIUGNO 1992, N. 257

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.

SENTENZA 4-17 GIUGNO 1992, N. 278

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare.

SENTENZA 2-15 LUGLIO 1992, N. 330

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.

SENTENZA 2 LUGLIO 1992, N. 332

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.

SENTENZA 9-27 LUGLIO 1992, N. 365

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

SENTENZA 21-29 LUGLIO 1992, N. 380

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

SENTENZA 19-26 OTTOBRE 1992, N. 399

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.

SENTENZA 22 OTTOBRE - 9 NOVEMBRE 1992, N. 416

1) *Dichiara* l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole;

2) *Dichiara*, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

SENTENZA 23 OTTOBRE-10 NOVEMBRE 1992, N. 427

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;

SENTENZA 23 OTTOBRE-10 NOVEMBRE 1992, N. 428

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.

SENTENZA 2-13 NOVEMBRE 1992, N. 438

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

SENTENZA 4-17 NOVEMBRE 1992, N. 453

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice;

SENTENZA 5-19 NOVEMBRE 1992, N. 462

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa;

SENTENZA 16-29 DICEMBRE 1992, N. 485

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado;

SENTENZA 28 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1993, N. 40

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

SENTENZA 8-16 FEBBRAIO 1993, N. 53

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

SENTENZA 26 FEBBRAIO-11 MARZO 1993, N. 77

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

SENTENZA 26 FEBBRAIO-11 MARZO 1993, N. 78

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

SENTENZA 8-15 MARZO 1993, N. 88

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto.

SENTENZA 10-19 MARZO 1993, N. 100

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della *dichiarazione* di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.

SENTENZA 24-26 MARZO 1993, N. 109

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome;

SENTENZA 1-6 APRILE 1993, N. 139

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

SENTENZA 2-21 APRILE 1993, N. 178

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera.

SENTENZA 2-21 APRILE 1993, N. 179

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

SENTENZA 19-27 APRILE 1993, N. 196

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito

SENTENZA 22 APRILE-3 MAGGIO 1993, N. 209

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

SENTENZA 5-19 MAGGIO 1993, N. 243

1) *Dichiara* L'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione;

SENTENZA 28 MAGGIO-10 GIUGNO 1993, N. 275

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali.

SENTENZA 10-16 GIUGNO 1993, N. 283

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%;

SENTENZA 23 GIUGNO-9 LUGLIO 1993, N. 307

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

SENTENZA 5-15 LUGLIO 1993, N. 315

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 23, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

SENTENZA 20-28 LUGLIO 1993, N. 343

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva;

SENTENZA 11 GIUGNO-28 LUGLIO 1993, N. 355

dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione) nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione;

SENTENZA 26 LUGLIO-30 LUGLIO 1993, N. 359

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, quarto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilità da e verso le Regioni, la consultazione delle stesse;

SENTENZA 26 LUGLIO-30 LUGLIO 1993, N. 360

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali", nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a far parte del comitato di controllo del parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti, nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso;

SENTENZA 12-12 NOVEMBRE 1993, N. 401

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

SENTENZA 5-23 NOVEMBRE 1993, N. 406

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 5-23 NOVEMBRE 1993, N. 408

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.

SENTENZA 15-25 NOVEMBRE 1993, N. 416

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2^a qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.

SENTENZA 18 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1993, N. 422

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva;

SENTENZA 2-16 DICEMBRE 1993, N. 439

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;

SENTENZA 15-23 DICEMBRE 1993, N. 454

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

SENTENZA 23-30 DICEMBRE 1993, N. 473

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi;

SENTENZA 29-31 DICEMBRE 1993, N. 494

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

SENTENZA 29-31 DICEMBRE 1993, N. 495

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

SENTENZA 29-31 DICEMBRE 1993, N. 496

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1994, N. 3

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.

SENTENZA 24 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1994, N. 13

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.

SENTENZA 24 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1994, N. 14

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.

SENTENZA 25 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1994, N. 15

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di reversibilità a carico dello Stato.

SENTENZA 26 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1994, N. 24

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà - per il dipendente che sia cessato dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.

SENTENZA 21 FEBBRAIO-3 MARZO 1994, N. 69

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

SENTENZA 23 FEBBRAIO-10 MARZO 1994, N. 76

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

SENTENZA 10-24 MARZO 1994, N. 96

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad autorizzazione regionale.

SENTENZA 23-31 MARZO 1994, N. 107

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta".

SENTENZA 27-28 APRILE 1994, N. 168

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile;

SENTENZA 27 APRILE-5 MAGGIO 1994, N. 169

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, lettera b) nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992, e lettera d) nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione, nonché comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 (disegno di legge n. 524, 249, 324, 343 e 545) recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti";

SENTENZA 27 APRILE-5 MAGGIO 1994, N. 170

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

SENTENZA 12-26 MAGGIO 1994, N. 197

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della stessa legge.

SENTENZA 23 MAGGIO-2 GIUGNO 1994, N. 218

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi.

SENTENZA 26 MAGGIO-8 GIUGNO 1994, N. 219

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

SENTENZA 26 MAGGIO-8 GIUGNO 1994, N. 221

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.

SENTENZA 20-23 GIUGNO 1994, N. 253

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

SENTENZA 22-30 GIUGNO 1994, N. 264

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

SENTENZA 22-30 GIUGNO 1994, N. 265

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni;

SENTENZA 23 GIUGNO-6 LUGLIO 1994, N. 278

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

SENTENZA 6-15 LUGLIO 1994, N. 302

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

SENTENZA 7-22 LUGLIO 1994, N. 330

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile.

SENTENZA 19-25 LUGLIO 1994, N. 338

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è sentita la regione interessata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione;

SENTENZA 19-25 LUGLIO 1994, N. 340

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede il numero 6) dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1994, N. 357

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1994, N. 358

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio.

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1994, N. 360

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Disciplina dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 26 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1994, N. 376

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività.

SENTENZA 24 NOVEMBRE-7 DICEMBRE 1994, N. 419

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima;

SENTENZA 15-30 DICEMBRE 1994, N. 453

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

SENTENZA 15-30 DICEMBRE 1994, N. 455

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale;

SENTENZA 6-13 FEBBRAIO 1995, N. 33

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia;

SENTENZA 8-20 FEBBRAIO 1995, N. 46

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;

SENTENZA 8-20 FEBBRAIO 1995, N. 51

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

SENTENZA 20-24 FEBBRAIO 1995, N. 56

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 20-24 FEBBRAIO 1995, N. 60

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

SENTENZA 20-24 FEBBRAIO 1995, N. 61

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile;

SENTENZA 22 FEBBRAIO-1 MARZO 1995, N. 68

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

SENTENZA 5-14 APRILE 1995, N. 126

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.

SENTENZA 8-10 MAGGIO 1995, N. 156

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale;

SENTENZA 8-10 MAGGIO 1995, N. 157

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati;

SENTENZA 10-16 MAGGIO 1995, N. 162

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

SENTENZA 18-26 MAGGIO 1995, N. 192

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

SENTENZA 29-31 MAGGIO 1995, N. 208

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività.

SENTENZA 29-31 MAGGIO 1995, N. 209

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data.

SENTENZA 29 MAGGIO-1 GIUGNO 1995, N. 218

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451;

SENTENZA 2-6 GIUGNO 1995, N. 227

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

SENTENZA 15-29 GIUGNO 1995, N. 284

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione.

SENTENZA 15-29 GIUGNO 1995, N. 285

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

SENTENZA 13-25 LUGLIO 1995, N. 375

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), nella parte in cui non prevede che si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122.

SENTENZA 20-26 LUGLIO 1995, N. 388

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria.

SENTENZA 6-12 SETTEMBRE 1995, N. 423

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità;

SENTENZA 6-15 SETTEMBRE 1995, N. 432

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

SENTENZA 18-24 OTTOBRE 1995, N. 444

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;

SENTENZA 8-20 NOVEMBRE 1995, N. 487

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge;

SENTENZA 24 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1996, N. 20

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.

SENTENZA 7-15 MARZO 1996, N. 71

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

SENTENZA 26 MARZO-4 APRILE 1996, N. 105

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.

SENTENZA 17-24 APRILE 1996, N. 131

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede:

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

SENTENZA 2-9 MAGGIO 1996, N. 152

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

SENTENZA 16-27 MAGGIO 1996, N. 171

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza;

SENTENZA 27-31 MAGGIO 1996, N. 172

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;

SENTENZA 14-21 GIUGNO 1996, N. 206

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

SENTENZA 14-25 GIUGNO 1996, N. 214

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

SENTENZA 26 GIUGNO-4 LUGLIO 1996, N. 233

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 8-16 LUGLIO 1996, N. 248

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990.

SENTENZA 10-19 LUGLIO 1996, N. 257

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

SENTENZA 10-19 LUGLIO 1996, N. 258

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

SENTENZA 18-25 LUGLIO 1996, N. 310

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.

SENTENZA 14-18 OTTOBRE 1996, N. 340

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del "testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso.

SENTENZA 14-22 OTTOBRE 1996, N. 354

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza;

SENTENZA 17-30 OTTOBRE 1996, N. 363

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e del l'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione;

SENTENZA 17 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1996, N. 371

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.

SENTENZA 12-27 DICEMBRE 1996, N. 415

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

SENTENZA 12-27 DICEMBRE 1996, N. 416

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

SENTENZA 9-10 GENNAIO 1997, N. 1

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

SENTENZA 10-20 FEBBRAIO 1997, N. 43

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge.

SENTENZA 24 MARZO-3 APRILE 1997, N. 77

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;

SENTENZA 5-6 MAGGIO 1997, N. 117

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

SENTENZA 19-23 MAGGIO 1997, N. 143

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

SENTENZA 19-23 MAGGIO 1997, N. 144

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

SENTENZA 2-4 GIUGNO 1997, N. 161

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

SENTENZA 17-24 GIUGNO 1997, N. 192

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

SENTENZA 17-26 GIUGNO 1997, N. 203

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio.

SENTENZA 19 GIUGNO-3 LUGLIO 1997, N. 212

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

SENTENZA 18-18 LUGLIO 1997, N. 243

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui.

SENTENZA 18-23 LUGLIO 1997, N. 260

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice.

SENTENZA 18-25 LUGLIO 1997, N. 272

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale.

SENTENZA 18-30 LUGLIO 1997, N. 283

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

SENTENZA 15-22 OTTOBRE 1997, N. 311

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

SENTENZA 13-21 NOVEMBRE 1997, N. 346

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.

SENTENZA 16-23 DICEMBRE 1997, N. 427

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1997, N. 445

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1997, N. 464

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.

SENTENZA 12-18 FEBBRAIO 1998, N. 17

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.

SENTENZA 23-26 FEBBRAIO 1998, N. 26

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

SENTENZA 23-26 FEBBRAIO 1998, N. 27

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica);

SENTENZA 12-17 MARZO 1998, N. 62

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 12-20 MARZO 1998, N. 69

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

SENTENZA 25 MARZO-1 APRILE 1998, N. 81

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 9-16 APRILE 1998, N. 111

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa;

SENTENZA 9-16 APRILE 1998, N. 112

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

SENTENZA 20-23 APRILE 1998, N. 132

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

SENTENZA 20-26 MAGGIO 1998, N. 185

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.

SENTENZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1998, N. 195

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

SENTENZA 1-19 GIUGNO 1998, N. 212

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

SENTENZA 1-19 GIUGNO 1998, N. 226

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

SENTENZA 1 GIUGNO-3 LUGLIO 1998, N. 239

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

SENTENZA 1 GIUGNO-9 LUGLIO 1998, N. 262

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenni) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

SENTENZA 7-17 LUGLIO 1998, N. 267

Dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

SENTENZA 7-17 LUGLIO 1998, N. 268

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

SENTENZA 14-24 LUGLIO 1998, N. 322

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

SENTENZA 14-24 LUGLIO 1998, N. 325

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

SENTENZA 22-23 SETTEMBRE 1998, N. 346

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;

SENTENZA 28 SETTEMBRE-9 OTTOBRE 1998, N. 349

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

SENTENZA 26 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1998, N. 361

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il *dichiarante* rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti *dichiarazioni*, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti *dichiarazioni* rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti *dichiarazioni*, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;

SENTENZA 14-23 DICEMBRE 1998, N. 417

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;

2) *dichiara* in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.

SENTENZA 8-11 FEBBRAIO 1999, N. 26

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

SENTENZA 10-17 FEBBRAIO 1999, N. 32

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

SENTENZA 24 FEBBRAIO-5 MARZO 1999, N. 61

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la riconsunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla riconsunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione;

SENTENZA 22-30 MARZO 1999, N. 101

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso *dichiarazioni* false ovvero in tutto o in parte reticenti.

SENTENZA 24 MARZO-2 APRILE 1999, N. 109

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

SENTENZA 14-22 APRILE 1999, N. 137

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

SENTENZA 29 APRILE-10 MAGGIO 1999, N. 154

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

SENTENZA 29 APRILE-10 MAGGIO 1999, N. 167

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.

SENTENZA 10-14 MAGGIO 1999 N. 170

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

SENTENZA 12-20 MAGGIO 1999, N. 180

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

SENTENZA 9-17 GIUGNO 1999 N. 241

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto.

SENTENZA 24-30 GIUGNO 1999, N. 270

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

SENTENZA 5-9 LUGLIO 1999, N. 283

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

SENTENZA 7-16 LUGLIO 1999, N. 310

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

SENTENZA 14-22 LUGLIO 1999, N. 341

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

SENTENZA 11-23 NOVEMBRE 1999, N. 432

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

SENTENZA 11-23 NOVEMBRE 1999, N. 433

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

SENTENZA 10-12 GENNAIO 2000, N. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica; dell'art. 17, comma 6, della medesima legge; dell'art. 22, commi 2 e 7, della medesima legge; dell'art. 22, comma 5, lettera a), della medesima legge, nella parte in cui dispone che "a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica";

SENTENZA 9-15 FEBBRAIO 2000, N. 52

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

SENTENZA 5-13 APRILE 2000, N. 98

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

SENTENZA 25 MAGGIO-1 GIUGNO 2000, N. 169

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge della regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 (Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione), nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie.

SENTENZA 7-13 GIUGNO 2000, N. 186

1) *Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

SENTENZA 6-14 LUGLIO 2000, N. 283

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

SENTENZA 11-21 LUGLIO 2000, N. 319

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la *dichiarazione* di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese;

SENTENZA 12-25 LUGLIO 2000, N. 347

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana;

SENTENZA 12-25 LUGLIO 2000, N. 348

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

SENTENZA 12-26 LUGLIO 2000, N. 360

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

SENTENZA 12-26 LUGLIO 2000, N. 361

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

SENTENZA 12-27 LUGLIO 2000, N. 375

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

SENTENZA 12-27 LUGLIO 2000, N. 376

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

SENTENZA 13-28 LUGLIO 2000, N. 390

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

SENTENZA 13-31 LUGLIO 2000, N. 403

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

SENTENZA 9-16 OTTOBRE 2000, N. 423

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983;

SENTENZA 23 OTTOBRE-6 NOVEMBRE 2000, N. 470

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

SENTENZA 13-18 NOVEMBRE 2000, N. 504

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio *dichiarato* a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.

SENTENZA 13-20 NOVEMBRE 2000, N. 509

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

SENTENZA 15-21 NOVEMBRE 2000, N. 516

Dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

SENTENZA 21 MARZO-4 APRILE 2001, N. 95

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis.

SENTENZA 7 - 11 MAGGIO 2001, N. 120

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli;

SENTENZA 7 - 15 MAGGIO 2001, N. 131

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912.

SENTENZA 23 - 28 MAGGIO 2001, N. 162

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.

SENTENZA 4 - 6 LUGLIO 2001, N. 224

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

SENTENZA 12 - 25 LUGLIO 2001, N. 288

a) *Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento;

b) *Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

SENTENZA 6 - 10 MAGGIO 2002, N. 171

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.

SENTENZA 22 - 29 MAGGIO 2002, N. 220

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

SENTENZA 20 GIUGNO-3 LUGLIO 2002, N. 305

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

SENTENZA 1 - 9 LUGLIO 2002, N. 328

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

SENTENZA 21 - 31 OTTOBRE 2002, N. 433

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

SENTENZA 20 NOVEMBRE 2002, N. 466

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo;

SENTENZA 20 - 22 NOVEMBRE 2002, N. 467

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

SENTENZA 20 - 22 NOVEMBRE 2002, N. 468

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.

SENTENZA 20 - 26 NOVEMBRE 2002, N. 476

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

SENTENZA 21 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 2002, N. 520

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

SENTENZA 21 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 2002, N. 522

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;

SENTENZA 19 - 23 MAGGIO 2003, N. 169

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della *dichiarazione* di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della *dichiarazione* di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della *dichiarazione* di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

SENTENZA 3 - 11 GIUGNO 2003, N. 202

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera *b*), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.

SENTENZA 4 - 18 GIUGNO 2003, N. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

SENTENZA 2 - 18 LUGLIO 2003, N. 253

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;

SENTENZA 3 - 22 LUGLIO 2003, N. 262

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.

SENTENZA 8 - 24 LUGLIO 2003, N. 275

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. *a*), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

SENTENZA 25 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2003, N. 303

16) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate;

SENTENZA 24 - 28 NOVEMBRE 2003, N. 345

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

SENTENZA 24 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2003, N. 350

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante.

SENTENZA 18 DICEMBRE 2003 - 13 GENNAIO 2004, N. 13

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche;

SENTENZA 20 - 26 GENNAIO 2004, N. 35

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

SENTENZA 10 - 18 MARZO 2004, N. 98

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

SENTENZA 25 MARZO - 6 APRILE 2004, N. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

SENTENZA 24 - 28 GIUGNO 2004, N. 196

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale;

SENTENZA 5 - 6 LUGLIO 2004, N. 206

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia;

SENTENZA 8 - 15 LUGLIO 2004, N. 222

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (*Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera*), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;

SENTENZA 8 - 20 LUGLIO 2004, N. 245

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

SENTENZA 8 - 21 LUGLIO 2004, N. 253

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

SENTENZA 13 - 21 OTTOBRE 2004, N. 308

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;

SENTENZA 17 - 29 NOVEMBRE 2004, N. 367

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale (*Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza*), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

SENTENZA 13 -28 GENNAIO 2005, N. 51

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;

SENTENZA 13 -28 GENNAIO 2005, N. 62

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di "validazione" del sito;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *f*, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti;

SENTENZA 4 - 12 APRILE 2005, N. 145

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento.

SENTENZA 7 - 21 APRILE 2005, N. 162

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

SENTENZA 6 - 8 GIUGNO 2005, N. 219

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dei commi 76 e 82 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;

SENTENZA 8 - 16 GIUGNO 2005, N. 231

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 113 e 114, della legge n. 350 del 2003, in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;

SENTENZA 20 - 24 GIUGNO 2005, N. 242

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004*), nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

SENTENZA 23 GIUGNO - 7 LUGLIO 2005, N. 271

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;

SENTENZA 7 - 15 LUGLIO 2005, N. 279

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;

c) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto *ex art.* 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;

SENTENZA 7 - 19 LUGLIO 2005, N. 285

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera *d*), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso»;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati»;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli

obiettivi ivi previsti «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

14) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

SENTENZA 11 - 14 OTTOBRE 2005, N. 383

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *g*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *h*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

SENTENZA 11 - 14 OTTOBRE 2005, N. 384

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

SENTENZA 23 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2006, N. 29

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera *b*), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), nella parte in cui non prevede che il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa;

SENTENZA 6 - 10 FEBBRAIO 2006, N. 49

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (*Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi*), nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi;

SENTENZA 23 - 28 MARZO 2006, N. 129

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della Legge per il governo del territorio, n. 12 del 11 marzo 2005, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

SENTENZA 23 - 31 MARZO 2006, N. 133

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della predetta citata legge n. 311 del 2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

SENTENZA 24 APRILE - 5 MAGGIO 2006, N. 182

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'articolo 33, commi 3 e 4, o dell'articolo 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 105, comma 3, della medesima legge regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

SENTENZA 17 MAGGIO - 1 GIUGNO 2006, N. 213

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;